

Rappresentanza politica e sistema economico (necessario antecedente, relativamente a talune considerazioni intorno al più generale assetto giuridico del modello economico italiano, alla luce dell'influenza sprigionata dalle ideologie dei partiti egemoni)

Michele Gaslini

Political representation and economic system (necessary background, with regard to certain considerations around the more general legal structure of the Italian economic model, in light of the influence unleashed by the ideologies of the hegemonic political parties)

Abstract

The discernment of an “*economic Constitution*”, in the Italian context, presents many problematic profiles and the widespread conception of the “*mixed economy*” does not seem to be able to offer an adequate elucidation of the phenomenon, as well as being able to be variously interpreted, according to the common will of the political parties currently in power. So, to allow a real identification about the concrete economic model pursued by our legal system, it is therefore necessary, beforehand, to investigate the real function carried out by the political parties inside the Italian State’s institutional structures, considering, also, the actual juridical quality of the relevant model of “*political representation*”.

Keywords: economic Constitution, mixed economy, political parties, political representation

1. Sommatoria disamina di taluni degli elementi ostativi che, con specifica attinenza al nostro vigente strumento fondamentale ed all'adozione della nozione di economia mista, si frappongono al discernimento di un obiettivo modello di Costituzione economica.

Oltre alle ragioni dogmatiche di maggiore momento¹, con più specifico riferimento all'Italia, la carenza di elaborazioni speculative attinenti al concetto della *costituzione*

¹ Per estrema sintesi, secondo SCHMITT, *Il custode della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1981, p. 149, pur essendosi caratterizzata l'entità statale germanica weimariana nelle forme di *Stato economico* – in quanto figura dominante nelle attività d'inferenza sui correlativi ambiti – tuttavia, dal contesto del suo strumento fondamentale, non era dato di dedurre il tratto di una *costituzione economica o sociale*, distinta da quella detta (sia pure impropriamente) *politica*; ciò in principale ragione dell'impossibilità di potersi concepire *politica* ed *economia* come «... distinti ambiti oggettivi...» e, in un senso più generale, altresì osservandosi come «... per l'organizzazione e la costituzione politica non sono adoperate formazioni e grandezze economiche in quanto tali [...] ed il singolo cittadino non ha la sua posizione politica ed i suoi diritti civili nella sua qualità di soggetto economico... per una simile costituzione egli è sempre soltanto un *citoyen* e non un *producteur*...»; per altro verso, LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, (trad. it.), Milano, 1989, p. 74, all'interno della più ampia

economica – in altri termini, ad una figura astrattamente idonea, fra l'altro, all'indicazione della concreta *qualità* del rapporto intrattenuto dallo Stato con le categorie dell'economia – potrebbe probabilmente ascriversi anche all'obbiettiva difficoltà di poter discernere un tale elemento nel contesto del nostro vigente strumento fondamentale²; ciò parrebbe potersi parimenti ascrivere ad un più generalizzato atteggiamento della nostra Costituzione la quale, anche sotto il profilo della "cultura economica", è stata valutata complessivamente atteggiarsi ad un canone «... di temperamento di posizioni contrapposte...», valendosi, in relazione all'oggetto specifico, di una «... radice teorica non [...] di grande lega...», che procede a determinarsi, per il tramite di «... ingredienti [...] per lo più costituiti da nobili istanze morali e di esigenze latamente politiche...»³.

ricostruzione dogmatica dell'istituto della *rappresentanza politica*, avendo reputato di non potersi comunque dare «... una rappresentazione di valori economici, in quanto questi sono privi della specifica connotazione di valore che si riferisce all'idea...» stessa di rappresentazione, da ciò stesso, del pari, ne aveva direttamente inferito anche il principio secondo cui nemmeno si potesse «... dunque parlare di una rappresentanza dell'economia all'interno dello Stato...»; sempre sullo specifico oggetto, per ulteriori svolgimenti sia concesso parimenti rimandare a quanto considerato da GASLINI, *Questioni di diritto pubblico generale, sulle discipline dei rapporti economici*, (ed. provv.), Padova, 2004, p. 121 ss., ove anche (*ivi*, p. 113 ss.) una considerazione della figura di *Costituzione economica*, tanto in ordine alla sua *occasio legis*, che alle differenti connotazioni dottrinali attribuibili alla sua stessa *ratio*, con particolare relazione al valore – *obiettivamente proprio*, piuttosto che *meramente descrittivo* – che accede ai suoi profili giuridici.

² In questo senso BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, pp. 583 alla nota (3) e 593 alla nota (35); LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, voce del *Dig. disc. pubbl.*, vol. V, Torino, 1990, p. 376; anche in accezione globale, attribuiva una più generale caratteristica d'indeterminatezza politica a tutto quanto il complesso della vigente Costituzione BALLADORE PALLIERI, *La Costituzione italiana nel decorso quinquennio*, in *Foro pad.*, 1954, IV, p. 37, con l'osservare come «... malgrado le sue molte disposizioni [...] la nostra costituzione è quanto mai libera ed elastica per quanto concerne la concreta azione politica, e rimette questa integralmente alla iniziativa del parlamento e del governo, e qualunque partito, conservatore o liberale o socialista, potrebbe essere al governo senza trovare nella costituzione ostacoli al suo programma...».

³ BARUCCI, *Economisti alla Costituente*, ne *La cultura economica nel periodo della ricostruzione*, (a cura di Mori), Bologna, 1980, p. 54; in un senso più generale, circa una valutazione del dato qualitativo relativo alla nostro vigente strumento costituzionale, si vedano gli svolgimenti critici formulati da MARANINI, *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. IV, Firenze, 1969, p. 415 s., il qual Autore, dopo aver argomentativamente escluso che «... la povertà di questo documento...» fosse da addebitarsi «... alle divisioni dell'Assemblea e alle necessità di compromesso...», conclude con la finale considerazione che «... se non si fece qualche cosa di meglio, fu soprattutto perché non si seppe fare di meglio...» e, del resto, lo stesso TOGLIATTI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, Roma, 1970, p. 328 (opera che, nel prosieguo, verrà citata come *Atti Costituente cit.*), ebbe esplicitamente ad ammettere: «... molte formulazioni del progetto [sott. di Costituzione] sono certamente deboli, perché giuridicamente non siamo stati bene orientati e effettivamente fu un errore non includere nella Commissione i rappresentanti della vecchia scuola costituzionalista italiana...», alcuni dei quali, pure – ne giova l'incidentale rilievo – erano stati eletti all'Assemblea Costituente; circa le gravi perplessità espresse da molti fra quest'ultimi, in ordine

Non a caso, mutuando una vaga terminologia, già in uso nell'epoca corporativa⁴, per descrivere il complessivo assetto economico pertinente all'attuale Stato italiano, assai spesso, si è fatto riferimento ad un più globale modello di *economia mista*, esplicitamente evocato anche nel contesto dei lavori dell'Assemblea Costituente⁵ e prevalentemente inteso dalla dottrina nella vaga forma di un «... sistema equidistante tra quello liberale (nella moderna accezione del termine) e quello collettivista...»⁶.

Per la verità, l'adozione di una tale costruzione è stata ravvisata parimenti atteggiarsi come la più diretta conseguenza della sostanziale carenza di una *teoria economica*; elemento immediatamente generatore quest'ultimo della minorata attitudine a poter cogliere, fra le altre cose, anche l'effettiva consistenza degli attinenti fenomeni, nella loro dimensione reale. Un presupposto che era giunto a minare, sin dalle basi, le pretese speculative perseguite dalla gran parte degli attori politici dell'epoca costituente, la cui opera aveva inteso volgersi, ciò non di meno, a volersi comunque misurare con la comprensione di «... un sistema economico...» che, pure, si era atteggiato a risultare come «... fisiologicamente ignoto...», rispetto alla maggioranza dei membri della cennata categoria istituzionale di soggetti.

Per diretta induzione, quindi, da questo difetto gnoseologico l'esito, pressoché scontato, di essersi dovuta ridurre la dimensione teoretica del relativo dibattito ad una forma di mera discettazione astratta intorno ai «... vantaggi e gli svantaggi concettualmente assegnabili ai grandi sistemi economici: ed [...] allora, in mezzo ai tradizionali schemi estremi – o ridotti per amor di simmetria ad essere tali – spuntava

alle deficienze tecniche tradite dall'impianto stesso del documento, si veda quanto riportato da RICCI, *Il compromesso costituente*, Foggia, s.d. (ma 1999), p. 120 s., con più specifico riferimento a quanto esplicitamente venne ad essere affermato, nel corso della discussione generale, preliminare all'approvazione delle risultanze finali sortite dai lavori di quella assise.

⁴ Si veda, per tutti, PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1939, p. 40, ove si contempla l'accezione del termine *misto* come riferito a quegli enti – né di diritto commerciale, né di diritto amministrativo – ai quali lo Stato fascista demandava il suo intervento nell'economia, ingerenza che appariva così nelle vesti di elemento *mediato*, con questo differenziandosi da quella di carattere esplicitamente *diretto*, praticato, invece, dagli Stati socialisti; dall'istituzionalizzarsi di questa prassi, l'aggettivo *misto* viene quindi a riferirsi anche all'intero complesso dell'economia nazionale, cfr. ID., *Economia mista*, Milano, 1936.

⁵ Ad esempio da FANFANI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VIII, Roma, 1971, pp. 2234 e 2277; per una riconduzione della figura all'ambito di quella teoresi *maritainiana*, che, anche sul punto specifico, si andrà a delineare nell'ambito di un successivo saggio di prossima pubblicazione su questa *Rivista*, si rimanda a LODIGIANI, *L'apporto della sinistra cattolica alla formazione del testo costituzionale*, Milano, 1977, pp. 101 ss. e 108 s.

⁶ BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996, p. 8, pur più propriamente riferendosi l'Autrice alle *costituzioni miste o transattive di tipo programmatico*; una oramai tradizionale definizione dogmatica che è stata ravvisata investire anche il più ampio complesso dei *rapporti economici* a parte della nostra vigente Costituzione, in relazione alle esigenze di *giustizia sociale* che quivi appaiono essere parimenti ricomprese.

insistentemente la “terza via”...», ciò anche in dipendenza del fatto «... che le nuove generazioni, quelle che si erano formate nella palestra dei dibattiti sul corporativismo, non fecero un grande sforzo...», per poter finalmente pervenire ad effettivamente trascendere il portato speculativo, immediatamente dipendente da quello specifico apparato dottrinale il quale, in precedenza, era stato da loro appreso, recepito e finalmente accolto⁷.

Sempre nel proposito, potrebbe parimenti rilevarsi come, in sede di *Assemblea Costituente*, nell’ambito della Democrazia Cristiana, fossero autorevolmente rappresentate – in posizione di eminente influenza – le voci di molti degli esponenti di quel *cristianesimo progressista* il quale, già negli anni ’30, presso l’Università Cattolica di Milano ed all’interno del movimento dei laureati cattolici, aveva prefigurato soluzioni economiche che – in concordanza rispetto alla dimensione anticapitalistica propria alle correnti di *sinistra* del *fascismo*⁸ – si richiamavano ad un modello *corporativo* «... terza via tra capitalismo e collettivismo...», precipuamente inteso nella coincidenza con «... l’idea che l’intervento dello Stato per gestire l’economia fosse la terza via cercata...»⁹; può altresì segnalarsi come, rispetto alle

⁷ In tal senso la sintesi operata da BARUCCI, *La cultura economica cit.*, p. 28 s., dal quale si sono tratti i precedenti riferimenti testuali; così anche ROGGI, *Il mondo cattolico e i “grandi temi” della politica economica*, ne *La cultura economica cit.*, p. 559, con più particolare riferimento all’ambito dell’area *cattolica* di quel medesimo scorcio storico, ha ad analogamente concludere che «... fu insomma la tragedia di una teoria economica assente a costringere il dibattito [...] a rimanere imprigionato nelle zone un po’ aeree dei massimi sistemi e a non farlo planare, se non raramente, sul terreno più concreto delle scelte specifiche di politica economica...».

⁸ Per un richiamo alle concezioni corporative proprie a questa specifica corrente del *fascismo*, sia consentito il rimandare a GASLINI, *Sulla “struttura” degli enunziati costituzionali*, Milano, 2002, p. 57 ss.; sempre nel merito, intorno all’originaria adesione ideale del *costituente* Paolo Emilio Taviani alle dette prefigurazioni economico-sociali si veda BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali alla Costituente*, Roma, 1997, p. 24 ss.

⁹ BAGET BOZZO, *L’intreccio. Cattolici e comunisti 1945 - 2004*, Milano, 2004, p. 50 s. ed a riprova dell’assunto, si veda l’analogo lineamento apologetico del sistema tracciato da FALCIATORE, *L’economia mista*, in *Stato ed economia dal Codice di Camaldoli alla Costituente*, Roma, 1997, p. 13 s. Per un accenno alla sostanziale esorbitanza della nozione di “terza via” rispetto alle opzioni economiche di sistema – anche a quelle temporalmente più recenti – operate dalla *Dottrina sociale della Chiesa*, è da rilevarsi che se, in termini più generali, come ribadito, fra l’altro, anche nell’Enciclica *Sollicitudo rei socialis*, emanata da Papa Giovanni Paolo II il 30 dicembre 1987, esplicitamente s’afferma (n. 41) che «... La Chiesa [...] non propone sistemi o programmi economici e politici, né manifesta preferenze per gli uni o per gli altri, purché la dignità dell’uomo sia debitamente rispettata e promossa ed a lei stessa sia lasciato lo spazio necessario per esercitare il suo ministero nel mondo...», sia pure se entro le cornici di questa più generale premessa, nella successiva Enciclica *Centesimus Annus*, emanata dal medesimo Pontefice il 1 maggio 1991, si perviene addirittura ad affermare, contrariamente alle ipotesi formulate dai fautori della “terza via”, (n. 34) : «... sembra che, tanto a livello delle singole Nazioni quanto a quello dei rapporti internazionali, il libero mercato sia lo strumento più efficace per collocare le risorse e rispondere efficacemente ai bisogni...», ulteriormente considerandosi (n.48), sempre in accezione contrastante rispetto alle concezioni del *cristianesimo progressista* sopra considerate (che, piuttosto, avrebbero propeso in favore di una severa limitazione

concrete scelte di struttura sociale che, in questo senso, già risultavano essersi adottate nel Paese in quello scorcio d'epoca, gli aderenti a quella corrente di pensiero avessero teso a particolarmente enfatizzare, radicalizzandola, la latitudine materiale riassumibile da quelle, pur coesenziali, soluzioni di carattere *interventistico* che, per altro verso, si rivelavano del pari costituire un elemento necessario al fondamento della più generale costruzione speculativa¹⁰.

In ogni caso, intorno a questa particolare figura di *terza via* del *regime economico*, la quale – anche alla luce di quanto appena considerato – è stata diffusamente considerata indicare l'opzione di sistema adottata dal costituente, fornendo l'oggetto al nostro incidentale vaglio, può comunque osservarsi come costituisca opinione alquanto comune il fatto che quella di *economia mista* altro non rappresenti, se non un'espressione sostanzialmente e giuridicamente *atecnica*; in ogni caso, essa si rivela, infatti, una nozione assolutamente inidonea, ai fini d'una rigorosa qualificazione definitoria, in quanto riferentesi, in varia misura e in vario grado, a

del diritto di *proprietà privata* e delle *libertà individuali* di tenore *economico* in genere), come «... l'attività economica, in particolare quella dell'economia di mercato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico. Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie della libertà individuale e della proprietà...»; sempre nella medesima linea di pensiero anche l'Enciclica *Caritas in veritate*, data da Papa Benedetto XVI il 29 giugno 2009, nella cui contestualità si ribadisce (n. 36) che «... la Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerare antisociale...» e che, dunque, «... la società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse *ipso facto* la morte dei rapporti autenticamente umani. È certamente vero che il mercato può essere orientato in modo negativo, non perché questa sia la sua natura, ma perché una certa ideologia lo può indirizzare in tal senso...».

¹⁰ Il risultato di questa radicalizzazione speculativa, fra l'altro, può certamente cogliersi anche dal fatto di come, con riferimento alla misura dell'*interventismo* dello Stato nei confronti dei naturali fenomeni del *mercato*, il *sistema corporativo* si manifestasse con connotati assai più moderati, rispetto a quanto successivamente deducibile dall'art. 41 della vigente Costituzione. Infatti, la *Carta del Lavoro*, alla dich. VII, rivelava una maggior predilezione nei confronti dell'*iniziativa economica privata*, attribuendo, ai sensi della dich. IX, una natura *eccezionale e suppletiva* all'ingerenza dello Stato nel campo della produzione, la cui intromissione, dunque, si sarebbe materialmente determinata, soltanto a fronte dell'assenza o della carenza, nel relativo ambito, di un adeguato esito dell'autonoma *attività individuale* dei soggetti imprenditoriali; d'altro canto, dal tenore dell'art. 41 Cost., quivi non esprimendosi alcuna opzione preferenziale, risulterebbe pressoché inibita la deduzione d'alcun parametro limitativo certo, rispetto alla cennata tipologia d'*intervento pubblico*, così come hanno avuto a dedurre, ad esempio, anche CASANOVA, *Svolgimento delle imprese pubbliche in Italia: impresa pubblica e impresa privata nella Costituzione*, in *Opuscoli di diritto vario*, Milano, 1968, p. 501; FENGHI, *Programmazione economica e metodo di produzione del capitalismo*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto dell'economia*, (diretto da Galgano), vol. I, *La Costituzione economica*, Bologna, 1977, p. 243; GALGANO, *Art. 41*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione*, (a cura di Branca), Bologna - Roma, 1982, p. 15 s.; POTOTSCHNIG, *Poteri pubblici ed attività produttive*, ne *La costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990, p. 107 s.; circa una sostanziale coincidenza lessicale fra le citate dich. VII e IX ed il I° comma dell'art. 41 della vigente Costituzione, s'esprime PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, (parte speciale), Padova, 1992, p. 463, alla nota (3).

tipologie riscontrabili nella costanza di pressoché qualunque concreto modello statale¹¹. Questo per la ragione che, se da un lato, appare evidente il fatto di come, anche nella costanza delle più severe fra le forme concrete di *Stato di diritto*, possano discernersi taluni interventi autoritativi negli ambiti economici, d'altronde, altresì in quelle dei più radicali fra gli *Stati sociali*, può darsi ancora il riscontro di un qualche aspetto di *libertà di mercato*, come entità obiettivamente sussistente, sia pure se, assai spesso, con un rimarchevole connotato di residualità¹².

¹¹ *Ex multis* CARABBA, *Programmazione economica*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXVI Milano, 1983, p. 1115; BUCCI, *Economia (intervento pubblico nell')*, voce del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Torino, 1990, p. 368; LUCIANI, *op. loc. ult. cit.*; intorno alla sostanziale atecnicità insita nel concetto, si vedano: BALDASSARRE, *Iniziativa economica cit.*, p. 583 alla nota (3); BUCCI, *op. loc. ult. cit.*; ZORZI GIUSTINIANI, *Corte costituzionale e Costituzione economica*, in *Giur. it.*, 1982, IV, p. 267; le ragioni della divisata caratteristica di sostanziale indeterminatezza concretamente assunte dalla figura risiederebbero, secondo BOGNETTI, *La costituzione economica italiana*, Milano, 1995, p. 5 s., in un consapevole atteggiamento omissivo di buona parte della dottrina nazionale, inteso ad evitare «... ad ogni costo di tracciare, anche solo approssimativamente, i confini che, separando l'economia "mista" da altri tipi di economia, permettono di cogliere gli sbarramenti che la Costituzione interpone a sviluppi del nostro sistema verso modelli economici differenti...», e ciò, soprattutto, per non dover offrire contezza di quanto attiene al «... versante del confine che separa il modello "misto" da modelli "socialisti" o "collettivisti"...»; con parere contrario rispetto all'impostazione precedentemente considerata hanno invece ad esprimersi SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, p. 230, nonché, più diffusamente, LIBERTINI, *La regolamentazione amministrativa del mercato*, in A.A. V.V., *L'azienda e il mercato*, Padova, 1979, p. 471 s., giacché, secondo l'opinione di quest'ultimo Autore, «... l'affermazione, secondo cui il sistema economico delineato dalla Costituzione è un sistema di economia mista, non è insignificante...», per la ragione che «... le norme costituzionali indicano tre momenti essenziali (iniziativa privata, limiti di ordine sociale, programmazione pubblica)...», con ciò ben potendosi desumere, quanto meno per via logica escludente, l'evidenziazione di «... quali sistemi economici siano incompatibili con la Costituzione...».

¹² Questo anche per il fatto che i concetti e le figure proposte in sede dogmatica molto difficilmente si possono riscontrare, nell'osservazione dei modelli offerti dall'esperienza concreta, in forme cosiddette *pure*, giacché assai spesso, meno improbabilmente, parrebbe invece dato di pensare a *figure miste*; una considerazione quest'ultima che – già tratta, con esplicito riferimento alle *forme di Stato*, da HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981, p. 139 ed ampiamente svolta da SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984, p. 265 ss. – è stata perspicuamente ripresa anche da ATRIPALDI, *La Costituzione economica tra "patti" e "transizioni"*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998, p. 21, il qual Autore, sia pure se sempre con specifica relazione alle discipline costituzionalistiche, ha rilevato come «... ogni tentativo di isolare concettualmente i modelli per ritrovarli integralmente nelle esperienze costituzionali è destinato a fallire. È innegabile che quando si passa dal piano teorico all'osservazione degli assetti costituzionali che si realizzano nelle diverse esperienze storiche e nei diversi contesti socio-istituzionali, si potrà constatare che non si realizzano schemi puri ma combinazioni...»; analogamente, anche per quanto più specificamente attenga ai modelli classificatori a cui si sogliono ricondurre gli assetti generali di sistema desumibili dalle *costituzioni economiche*, s'esprime anche BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 34 s.

Tutto ciò atteso, attingendo dagli stessi resoconti tratti dai lavori dell'*Assemblea Costituente*, parrebbe utile considerare come si sia denotato che la figura del *mercato* si fosse quivi atteggiata quale concetto sostanzialmente estraneo – quando non addirittura apertamente antagonistico – rispetto alle ideologie proprie a quella maggioranza costituita dalle componenti *social - comunista e democristiana* che in tale sede era convenuta¹³; di qui si riterrebbe di poter inferire l'utilità che, anche ai fini della speculazione giuridica, si ravvisa come insita nella considerazione stessa dei tratti salienti di dette impostazioni ideali, da intendersi quali presupposti generatori della successiva attività di legislazione e, nella particolare fattispecie, di quella d'ordine costituzionale.

L'anzidetta impostazione dottrinarina venne, quindi, a manifestarsi, a seconda di una linea che se, in termini generali, si era appalesata come assolutamente divergente rispetto alla cultura economica allora prevalente nel Paese, per altro verso, anche in un senso più specifico, si era trovata del pari a radicalmente contraddire le indicazioni emerse nel corso dei lavori di quella *Commissione De Maria* che, nel 1945, era stata istituita dal Ministero per la Costituente, all'esplicito fine di condurre un'attività di studio e d'indagine intorno alla regolazione dei rapporti economici. Tutto questo, nella prospettiva di poter indicare all'*Assemblea Costituente*, attraverso le proprie conclusioni, dei dati fondamentali che si potessero rivelare utili al discernimento di un obiettivo riscontro circa l'effettiva situazione nazionale; ciò con peculiare riferimento all'imminente redazione dell'istrumento fondamentale ed agli specifici fini di un più realistico orientamento disciplinare dei fattori dell'economia.

In tale contesto, infatti, «... i resoconti delle molte audizioni svolte dalla Sottocommissione per l'industria...» avevano raccolto «... una massa di dichiarazioni di fede liberista – seppur con diversità di accenti – rese dai principali esponenti dell'industria italiana, la cui capacità produttiva – come risulta sempre dai lavori della Commissione – non era stata significativamente intaccata dalle distruzioni della guerra appena conclusa...»¹⁴.

È comunque con segno ben differente che, all'interno del quadro del nostro istrumento fondamentale, la suddetta maggioranza determinatasi in sede di Costituente aveva ravvisato di dover configurare la tutela delle *libertà economiche*. Non già, dunque, quale elemento di struttura di un più complessivo sistema di

¹³ In questo senso AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, ne *La Costituzione economica*, Padova, 1997, *passim*; CASSETTI, *La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari*, Torino, 1997, p. 104; ATRIPALDI, *Processi di secolarizzazione nella cultura dei costituenti del '48*, in *Esperienza giuridica e secolarizzazione*, (a cura di Castellano e Cordini), Milano, 1994, p. 211 ss.; CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, p. 31, alla nota (2) «... certe esigenze delle classi lavoratrici – fatte valere soprattutto e con maggiore combattività dai partiti comunista e socialista – erano praticamente condivise anche dall'ala "sinistra" del partito democratico cristiano...».

¹⁴ GIANNITI, *Note sul dibattito alla Costituente sulla "Costituzione economica"*, in *Dir. pubbl.*, 2000, p. 919.

mercato, ma, al contrario, tale garanzia era stata bensì contemplata nelle vesti di una semplice componente accessoria, da apporsi a mero compendio della più ampia figura della *libertà politica*¹⁵; sia pure se intendendosi tale ultima nozione, a seconda di quel particolare significato che parrebbe emergere, alla luce di quanto riportato dai relativi resoconti verbali: da un lato quale elemento complementare al controllo politico di profilo dirigitico delle *categorie economiche*¹⁶, dall'altro, nella forma escludentemente selettiva – e d'indole *non pluralistica* – favorevole al consolidamento egemonico dei soli modelli sociali consacrati dalla volontà di quella specifica maggioranza assembleare¹⁷.

¹⁵ AMATO, *Il mercato nella Costituzione cit.*, p. 10 ss.; LODIGIANI, *L'apporto della sinistra cattolica cit.*, p. 100; sempre in questo senso osserva SPATARO, *Le politiche per lo sviluppo tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino, 2002, p. 55 s. alla nota 60 «... la sfiducia democristiana verso il mercato, unita alla attenzione per la tutela della libertà politica a difesa del comunismo, determina l'opzione a favore di una pianificazione, utile a neutralizzare le tendenze anarchiche del potere economico privato, non centralizzata, congiunta alla difesa del mercato, fatta non in nome delle ragioni dell'economia, ma della libertà politica...» ed in questo senso, infatti, pare utile anticiparsi che, mentre DOSSETTI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 485, accedeva al disegno dell'on. Palmiro Togliatti circa una generalizzata riconduzione di ogni forma di *attività economica* entro gli schemi finalizzanti di un penetrante dirigismo statale, alla previa condizione della sussistenza «... della libertà politica, cioè di una democrazia politica la quale nel contempo assicuri la possibilità di effettuare il controllo sociale della vita economica...», analogamente, FANFANI, *ivi*, vol. VIII, p. 2277, il quale, pur prefigurando modelli di radicale controllo sociale dell'attività economica, ne percepiva le eventuali attenuazioni esclusivamente se ricomprese entro un ambito scandito dal parametro problematico «... di vedere fino a che punto è possibile effettuare il controllo dell'attività economica senza menomare la libertà politica...» e, d'altro canto, anche TAVIANI, *ivi*, vol II, p. 1546, a nome del gruppo *democristiano*, avrebbe in seguito avuto ad esprimersi negativamente circa la previsione, avanzata dal *comunista* on. Mario Montagnana relativamente ad una pianificazione generalizzata di carattere pubblicistico dell'economia nazionale, non certo in ragione di una concezione favorevole ai *principi* della *libertà d'iniziativa economica* e del *mercato*, ma soltanto «... perché un'economia integralmente pianificata, e quindi collettivizzata [...] lascia troppo facilmente la possibilità di cedere alla tentazione di indirizzarla ad altri scopi, come egemonie imperialistiche o privilegio di ristrette cerchie classistiche o ideologiche...».

Per una sinossi di quelle costruzioni concettuali che, al contrario, ravvisano nella *libertà economica* l'esplicazione del *diritto di libertà personale*, si veda, invece, FERRARESE, *Immagini del mercato*, in *Stato e mercato*, 1992, p. 299 ss.

¹⁶ Così come, ad esempio, già compiutamente enunziato nella riportata citazione di DOSSETTI, *loc. op. ult. cit.* di cui alla precedente nota.

¹⁷ Nel merito, fra gli altri, si veda anche TAVIANI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VIII, p. 2194, il quale esplicitamente ammise sostanzarsi la principale *ratio* giustificatrice della gestione di *mano pubblica*, relativamente alle imprese economicamente incidenti, nella necessità ideologica d'impedire ogni possibilità di (sia pur lecita) affermazione di «... certe forze capitalistiche che indubbiamente vengono ad essere vere forze politiche della Nazione...» e, dunque, relativamente all'originaria proposta di formulazione del testo del vigente art. 43 Cost. in quel momento all'esame, «... mettere o no la frase "o a dimensioni relativamente rilevanti" non ... [rivesse alcuna] importanza...» e si consideri ancora CORBI, *ivi*, p. 2221, il quale ebbe a confessare come l'imposizione di limiti all'estensione dei fondi di proprietà privata, con inerenza alla riforma agraria (di cui poi all'art. 44 Cost.), non fosse tanto da

In ogni caso, anche rispetto a quest'ultimo *principio di libertà economica* accolto dall'Assemblea Costituente, riteniamo possa valere la più generale notazione circa il fatto di come le varie *libertà* fossero state concepite, all'interno del relativo testo fondamentale, con segno sostanzialmente contrastante rispetto alle consuete concezioni *liberali*, in quanto esplicitamente accordate, a seconda di un modo d'intendere *funzionalizzato*¹⁸; ciò, non ostante il fatto sia stato opportunamente denotato come, in tale sede, non avesse avuto a chiaramente manifestarsi, tuttavia, «... l'obiettivo al quale ... [avrebbe dovuto] mirare la funzionalizzazione...»¹⁹.

Sempre a questo più generale atteggiamento di prevenzione ideale nei confronti dei modelli economici connessi alle concezioni del *libero mercato*, fra l'altro, secondo un'autorevole opinione dottrinale, è stato direttamente ascritto anche il mancato recepimento costituzionale del principio attinente al riconoscimento dell'*autonomia privata*²⁰, così relegando la corrispondente garanzia all'ambito della

concepirsi per ragioni *produttivistiche* o *sociali*, quanto, piuttosto, dovesse atteggiarsi nelle forme di una sanzione, anche politicamente, debilitante – e, dunque, intesa ad una pratica limitazione delle possibilità di una (pur lecita) eventuale affermazione elettorale – nei confronti delle «... forze più retrive della Nazione...»; tale affermazione non venne contestata, né smentita, da alcuno dei presenti alla seduta e, anzi, a sostanziale presidio dell'efficacia di quella misura sanzionatoria, a fronte di un emendamento *comunista* dell'on. Mario Assennato, circa l'obbligo di coltivazione del fondo a pena dell'esproprio del medesimo, FANFANI, *ivi*, p. 2217, s'affrettò ad avvertire il collega proponente come, attraverso quell'ipotesi, si sarebbe pressoché vanificata la portata del più generale canone punitivo, poiché una tale statuizione sarebbe praticamente equivalsa al riconoscimento della «... possibilità ad un latifondista di mantenere la sua proprietà passando dalla coltura estensiva a quella intensiva con l'impiego di migliaia di lavoratori...».

¹⁸ Il che – costituisce cosa nota – sta a praticamente significare come tali *libertà*, in via di principio, siano state rese legittimamente esercitabili dalle prefigurazioni costituzionali, non già in ragione della *ratio* che determina il contenuto e la struttura dei tradizionali *diritti soggettivi* di carattere individuale che alle dette *libertà* offrono, appunto, il proprio razionale fondamento giuridico originario, quanto, piuttosto, sulla base di un'ultronea *funzione* – a seconda dell'ordinario atteggiarsi di quest'ultima figura, essenzialmente estranea all'effettivo interesse dei relativi titolari, nonché anche all'intrinseca sostanza dei corrispondenti diritti – previamente determinata in termini generali dallo Stato e, quindi, anche successivamente specificabile dallo stesso, di volta in volta, nonché per via autoritativa ed unilaterale, giacché, come opportunamente osserva anche GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995, p.114, «... funzionalizzare una situazione soggettiva di un privato significa sottoporla ad una potestà di direzione di un potere pubblico... ».

¹⁹ In tal senso ha appunto ad esprimersi ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente*, Napoli, 1979, p. 24, altresì rimarcando (*ivi*, p. 36) l'avvenuta convergenza, sul punto, della Democrazia Cristiana e delle *sinistre*.

²⁰ MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca, borsa, tit. cr.*, 1997, p. 2 s., con opinione contrastante rispetto a GALGANO, *Art. 41*, in *Rapporti economici cit.*, p. 4 s., che, al contrario – prescindendo da una considerazione delle tendenze ideologiche prevalse in sede di Assemblea Costituente – ha ritenuto esplicitamente atteggiarsi l'*autonomia privata* nelle vesti di presupposto necessario alla *libertà d'iniziativa economica*: «... la libertà contrattuale, essendo il contratto, fondamentalmente, lo strumento mediante il quale l'imprenditore [...] si procura la disponibilità delle risorse da utilizzare nel processo produttivo e [...] colloca il prodotto sul mercato...», così pervenendo

tutela – d'ordine gerarchicamente inferiore – che viene ad esserle offerta ad opera della legislazione ordinaria, in quanto considerata come oggetto pertinente «... non a diritti fondamentali ma a rapporti fra privati...»²¹.

2. Possibili ragioni della dipendenza del profilo costituzionale dei *diritti economici*, anche dalla posizione istituzionale assunta in Italia dai *partiti politici* e la conseguente riparametrazione della nozione di *rappresentanza politica*.

Si osserva incidentalmente come la detta adozione del modello di *economia mista*, più specificamente rapportata a quel che direttamente ci concerne, si dovrebbe comunque apprezzare, anche in quella sua dimensione concreta che – sicuramente colta, nelle evidenti potenzialità insite nei suoi pratici risvolti, da quegli stessi politici che ne propugnavano l'adozione – l'aveva poi trovata a riferirsi, per via immediata, ad una particolare contingenza reale; quella data dal fatto di trovarsi a soggiacere lo Stato italiano, nello svolgersi dell'epoca costituente, in una peculiare situazione, che appariva particolarmente caratterizzarsi dalla posizione delle formazioni a parte del C.L.N. quali «... soli centri del potere politico sostanziale...»²², per altro verso, ben essendosi potute identificare le varie articolazioni di tale Comitato quali «... unici organismi adatti ad evocare e surrogare il principio di sovranità popolare...»²³.

Il che equivale a dire, in un senso più generale, che l'interventismo statale sulle categorie economiche, all'atto pratico, si sarebbe poi dovuto materialmente coniugare – anche nelle consapevoli intenzioni dei suoi teorizzatori – in concordanza rispetto ai più complessivi dettami scanditi dall'esistenza di uno specifico contesto contingenziale, il quale, lo si osserva incidentalmente, avrebbe infine dato vita, a seconda di una calzante considerazione, allo «... Stato dei partiti più pesante e sregolato esistente in Europa...»²⁴. In un quadro, dunque, che si appalesava come

a conseguentemente considerare la tutela costituzionale di tale ultima *libertà* come implicitamente ricompresa nella garanzia che, d'altronde, esplicitamente viene ad essere offerta dal contesto dell'art. 41 Cost. a quella relativa all'*iniziativa economica*.

²¹ Questa la conclusione fatta propria anche da MOSCARINI, *Sussidiarietà e libertà economiche*, in *Trasformazioni della funzione legislativa. I "vincoli" alla funzione legislativa*, (a cura di Modugno), Milano, 1999, p. 282.

²² TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, Milano, 1983, p. 146.

²³ ZANON, *Il libero mandato parlamentare*, Torino, 1991, p. 216, ulteriormente rimarcando (*ivi*, p. 220) il fatto che «... piuttosto che sintomo della volontà di riprodurre i tratti del governo parlamentare secondo le opportunità del momento, come è stato talora sostenuto, la particolare posizione attribuita al Comitato centrale di liberazione nazionale nella forma di governo del periodo provvisorio ebbe il significato di rafforzare la legittimazione e la funzione dei partiti, *contemporaneamente* alla legittimazione del nuovo ordinamento...».

²⁴ LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano, 2006, p. 151; nell'opinione di AMATO, *La Costituzione italiana fra le costituzioni del dopoguerra*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2008, p. 914, tale eziologia della segnalata macroscopicità della tendenza sarebbe da ascrivere,

terreno di coltura particolarmente propizio, affinché i vari *partiti* potessero pienamente sviluppare quella loro coesistente natura di ordinamento particolare, inteso al conseguimento di «... un utile proprio esclusivo, che è indifferente alle esigenze contrastanti di qualunque altro soggetto o ordinamento anche sovrano (ivi compreso lo Stato nel quale operano)...»²⁵.

Una natura quest'ultima che, fra l'altro – ne giova il rilievo – ai fini di quel tendenziale conseguimento della sua specifica finalità (da intendersi come moto di continuo avanzamento, rivolto alla determinazione di effetti vantaggiosi a beneficio del proprio soggetto in genere), assolutamente non manifesta di ripugnare dall'avvalersi anche del possibile ausilio strumentale fornito dalle strutture e dalle norme proprie dell'entità statale medesima alla quale si trovi effettivamente ad accedere la relativa categoria di ordinamenti²⁶, cioè, in via principale, attraverso l'esplicazione, da parte di questi enti, della loro pratica funzione di «... istituzione di governo reale dello Stato...»²⁷.

in via principale, al fatto di essersi innescato in Italia il fenomeno dei *partiti di massa* «... su di un assetto a statualità tanto debole da rendere le istituzioni interamente tributarie nei [...] confronti...» di quest'ultimi, «... e sprovviste perciò di una legittimazione anche propria...», il che, ce ne sia concessa la marginale notazione, ci parrebbe appunto potersi particolarmente riferire proprio alla situazione sulla quale, nel senso testé cennato, venne a direttamente innestarsi il C.L.N..

²⁵ In tal senso (i corsivi sono dell'Autore) TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale cit.*, p. 28 s., nonché analogamente anche pp. 39, 55s., 57, 59, 64 s., 69, 220 e *passim*; sempre a seconda di questo medesimo schema, ha trovato il proprio svolgimento anche l'ingerenza diretta dello Stato nelle *attività economiche*, procedendo a seconda di quel «... costume politico ... dove il partito al governo dispone ... di tutte le leve di comando nel mondo della economia...», rendendosi, per tale via, «... impossibile a chi non sia del partito dominante o almeno dei partiti affini e ad esso non avversi, di avere anche quelle alte posizioni di direzione o presidenza di grandi organismi finanziari, di grandi consorzi, per i quali in altri tempi non si sarebbe nemmeno pensato si considerasse l'idea politica dell'uomo ...», così come stigmatizzato da JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno* in A.A. V.V., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, p. 103, ciò con tutte quelle pratiche e dirette ricadute che abbiamo potuto dolorosamente toccare con mano, nel volgere degli anni.

²⁶ Sempre all'interno di questo particolare aspetto delle dinamiche che presiedono all'*egemonizzazione* dello Stato ad opera dei *partiti*, attraverso la pratica presa di possesso dei pubblici apparati, si ritiene possa collocarsi anche l'imponente fenomeno d'incremento della burocrazia statale operato dalla *classe politica*, in diretta funzione della propria autotutela, nel cui merito ha ad esprimersi MICHELS, *L'oligarchia organica costituzionale. Nuovi studi sulla classe politica*, ora anche in ID., *Potere e oligarchie*, (antologia a cura di Albertoni), Milano, 1989, p. 440 ss.

²⁷ TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale cit.*, p. 81 (i corsivi sono sempre dell'Autore), tutto questo, secondo l'opinione dottrinale citata, dal momento che (ivi, p. 245) «... il rapporto Stato-partito...» non appare «... inquadrabile nella semplice fattispecie del rapporto che intercorre tra un ordinamento sovrano e un ordinamento soggetto a quella sovranità, ma [...], al contrario, il partito – in quanto parte o espressione esaustiva dell'ordinamento dominante di quello Stato – ...», si viene a sottrarre «... ad essa, giovandosi invece delle norme giuridiche di quello stesso Stato per garantire la conservazione del suo rapporto di dominanza e per impedire il sorgere e l'affermarsi di ordinamenti dominanti antagonisti...».

L'instaurarsi della congiuntura fattuale sopra accennata²⁸ apparirebbe evidentemente configurare – quanto meno per il suo alto grado di radicamento strutturale – rispetto alla fisiologia costituzionale concettualmente assunta dalle *forme di Stato* relative ai Paesi occidentali, dove pure, all'atto concreto, possono comunque già rilevarsi rinvenibili i fondamentali di un'estesa monopolizzazione partitica della *rappresentanza politica*²⁹ e, per diretta conseguenza, come meglio si potrà evincere, anche «... un fenomeno di sfaldamento (o di fossilizzazione) della legittimità a rappresentare...»³⁰.

Proprio in ragione della particolare intensità manifestata da questo fenomeno, ci parrebbe di poter apprezzare, nelle forme di un tentativo atto a rimediare alla situazione testé denunciata, l'emersione di quel rilievo dottrinale secondo cui, dal momento che «... il partito non è organismo indipendente, ma elemento essenziale che concorre al funzionamento dell'organo legislativo ed anche, specie nel nostro regime politico, dell'esecutivo...», consequenzialmente, «... le garanzie che limitano e regolano i poteri dello Stato devono regolare e limitare i poteri dei partiti...»³¹. Occorre, per altro, avanzare l'ulteriore avvertimento di come si tratti di un assunto del tutto teorico, assolutamente non confortato dai successivi svolgimenti concreti intrapresi dall'ordinamento i quali, al contrario, parrebbero piuttosto essersi implicitamente adeguati alla situazione in fatto già esistente, viepiù dotando, per prassi e per legge, tale categoria di formazioni «... di sostegni e stampelle di diritto

²⁸ Ancora per una considerazione circa gli elementi concomitanti alla determinazione del fenomeno, si veda l'opinione di ANGIOLINI, *La difficile convivenza tra responsabilità politica e responsabilità giuridica*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, (a cura di Zanon e Biondi), Milano, 2001, p. 10 s., secondo cui la posizione concretamente assunta dai *partiti politici* all'interno del sistema italiano sarebbe da ascrivere, in via principale, ad una sostanziale continuità di taluni degli assetti istituzionali vigenti rispetto a quelli dell'epoca *corporativa*, laddove, attraverso il graduale inserimento del Partito Nazionale Fascista nell'orbita della compagine statale (nello specifico merito, sia consentito rimandare a GASLINI, *Sulla "struttura" cit.*, p. 47 s.), era andata affermandosi una più complessiva «... visione della politica che fa da sé e da sé trova il proprio assetto ordinato...», giustificata da un accreditamento dottrinale dell' «... attitudine della politica ad organizzarsi autonomamente con una propria autonoma razionalità...».

²⁹ In questo senso, a seguito di un'indagine comparata condotta da ROSSANO, *Problemi di struttura dello Stato sociale contemporaneo*, Napoli, 1978, p. 139 ss., può evincersi, indipendentemente dal variare dei sistemi elettorali, il determinarsi di una costante, circa la pratica impossibilità del soggetto a risultare *eletto*, se non a seguito di una designazione di carattere sostanzialmente *partitico*. Analogamente, anche ARDENT, *La rappresentanza e i partiti politici*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 161 s., il quale, sia pure se con particolare riferimento al modello francese, ha a rilevare «... oggi le candidature individuali sono ancora possibili, ma le loro probabilità di successo sono il più delle volte illusorie [...] per i candidati, non c'è alcuna via di scampo al di fuori dei grandi partiti...».

³⁰ ORNAGHI, *Atrofia di un'idea. Brevi note sull' «inattualità» odierna della rappresentanza politica*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 9.

³¹ Così ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale allo Stato dei partiti*, Milano, 1993, p. 155.

pubblico...», al fine di poter così aggiungere un ulteriore elemento di appoggio, idoneo «... al loro stesso consolidamento...»³².

In accezione più generale, dal positivo determinarsi del complessivo assetto istituzionale sopra delineato, parrebbe potersi ugualmente cogliere un riflesso di quell'ineludibile realtà la quale, assai di sovente, si accompagna al concreto specificarsi dei sistemi c.d. *democratico-rappresentativi* e che viene spesso a diffusamente coniugarsi all'assunto sociologico circa la necessaria *egemonizzazione* della vita politica ad opera dei *partiti*, in ordine ad un fisiologico svolgimento di quelle dinamiche che appaiono come proprie, rispetto al naturale atteggiarsi del *regime democratico*³³. La detta asserzione, le cui ragioni – nel nostro parere – parrebbero principalmente riposare sotto l'autorità di un mero dato d'esperienza di carattere empirico, viene talora ad essere scientificamente corroborata da interpretazioni forzate di testi costituzionali che, per vero, avrebbero tratto la propria ispirazione originaria dalle differenti concezioni informatrici dello *Stato di diritto*³⁴.

A ben vedere, le finali risultanze di quest'ultima opzione favorevole all'*egemonizzazione partitica* degli assetti istituzionali e della vita pubblica in genere – a seconda di una valutazione condotta in concettuale accordo con le categorie della teoria generale del diritto – parrebbero risolversi in particolari tipologie di pratica esplicazione, le quali, a loro volta, sembrerebbero radicalmente condurre ad un'implicita riformulazione della nozione stessa della *rappresentanza politica*³⁵,

³² ANGIOLINI, *Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della responsabilità politica*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 109, il quale ulteriormente considera come ciò si sia venuto a determinare, anche sotto la copertura offerta dal contributo prestato «... dalla stessa dottrina del diritto costituzionale, la quale, teorizzando la giuridicità o normatività innata dei fatti politici, ha teorizzato quello che stava accadendo come interpretazione della Costituzione...».

³³ Circa questo rapporto di necessità intercedente fra l'esistenza egemonizzante dei *partiti politici* e la corretta esplicazione del *sistema democratico*, *ex multis*, si vedano KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, (trad. it.), Bologna, 1966, pp. 23 e 25; LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 320; ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 112, nonché, da ultimo, anche CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica*, Firenze, 2004, spec. p. 71 ss.

³⁴ Anche con specifico riferimento alla *rappresentanza politica*, intorno ai procedimenti logici di adattamento sociologico dei testi giuridici alle realtà sopravvenute, ammonisce LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 165 come «... l'elasticità e la capacità di adattamento, del sistema di norme scritto, alla realtà concreta non si spinge al punto da poter rovesciare nel suo contrario il senso ideale che deve ispirare in modo univoco le singole disposizioni. Altrimenti non solo la disposizione giuridica verrebbe privata della sua forza normativa specifica a favore di quelle forze 'sociologiche' che solo sono ritenute determinanti, ma anche il contenuto spirituale delle istituzioni, che trascende le norme stesse, verrebbe falsato...». Si osserva incidentalmente come quest'ultima considerazione, sia pure se originariamente concepita nell'occasione di differenti contingenze storiche, parrebbe aver conservato la propria perdurante attualità, anche con riferimento a quelle dinamiche che paiono caratterizzare l'epoca presente.

³⁵ In questo senso, ARDENT, *La rappresentanza cit.*, p. 164 ss., dopo aver rilevato un sostanziale fenomeno di «... confisca della rappresentanza...» ad opera dei partiti, in ragione del fatto (già precedentemente considerato in nota) di essersi reso pressoché impossibile l'accesso ad un incarico

quando non proprio ad un'essenziale negazione della medesima³⁶; in quest'ultimo senso, parrebbe che gli esiti terminali della scelta sopra evocata tendano piuttosto a tradursi nelle pertinenti forme che scandiscono la figura dell'*identità*: in un'entità logica, dunque, la quale nettamente si contrappone alla nozione della *rappresentanza* e che, d'altronde, è stata invece autorevolmente ravvisata porsi alla base della c.d. *democrazia diretta* o *plebiscitaria*³⁷.

3. Obiettiva insufficienza delle ricostruzioni dottrinali vertenti sulla rappresentanza politica, in ordine ad un'effettiva tutela della volontà elettorale.

Anche a prescindere da ciò, in ogni caso, dalla situazione sopra delineata si riterrebbe emergere l'assoluta insufficienza di tutte le ricostruzioni giuridiche intese ad una riconduzione della figura della *rappresentanza politica* di carattere *elettivo* (e di quella del correlativo istituto del *mandato parlamentare*) entro le cornici di un coerente quadro dogmatico³⁸ che, più specificamente, in una qualche misura, si potesse rivelare

elettivo, se non a seguito di una designazione d'indole *partitica* – con la diretta conseguenza di tradursi il procedimento elettorale in un mero invito, rivolto ai votanti, «... a ratificare le scelte fatte dai partiti...» – l'Autore ritiene di dover finalmente concludere con la coerente constatazione che «... gli eletti rappresentano il partito e non gli elettori...».

³⁶ Tutto questo, sia pure se non negandosi il valore delle realistiche osservazioni tratte da LANCHESTER, *Teoria e prassi della rappresentanza nel ventesimo secolo*, in *Rappresentanza e governo alla svolta del nuovo secolo*, (a cura di Rogari), Firenze, 2006, p. 8 s., il quale rileva che «...ogni tecnica della rappresentanza ha alle sue spalle una teoria dei regimi politici e del potere politico, e anche [...] ragioni specifiche, che potremmo definire di “bassa cucina”. Le tecniche o le prassi della rappresentanza possono, dunque, avere anche più teorie alla loro base, ossia possono essere complesse e non pure... » e, quindi, in luogo di procedere da una coerente linea teoretica, «... nella realtà effettuale le prassi della rappresentanza sono necessariamente frutto di un mix più o meno coerente derivante dalla sovrapposizione storica... » (testualmente anche in ID., *La rappresentanza cit.*, p. 16), nonché, analogamente, anche da CARLASSARE, *Problemi attuali della rappresentanza politica*, in *Percorsi e vicende cit.*, p. , p. 38, la quale ammette: «... non è semplice [...] districare le complesse radici degli istituti collegati a democrazia e rappresentanza; una forte ambiguità pervade le stesse idee portanti, spesso ispirate a logiche contraddittorie e differentemente usate...».

³⁷ In questo senso la riflessione di LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 169 ss., giacché (*ivi*, p. 172) se si reputa che «... solo attraverso il partito le masse degli elettori vengono tenuti assieme in gruppi capaci di agire politicamente...», allora «... lo “Stato dei partiti” moderno è solamente una variante della democrazia diretta...» e, dunque, si rivela essere «... il principio d'identità quello che porta alla formazione della volontà generale...», potendosi concludere che «... all'interno di questo processo d'identificazione, il popolo, come unità politico-ideale, non viene rappresentato...»; circa la contrapposizione concettuale intercorrente fra il principio politico dell'*identità* e quello della *rappresentanza* ha ad esprimersi particolarmente SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 270 ss.; d'altronde, intorno all'originaria antinomia concettuale insita nella nozione stessa della *democrazia rappresentativa*, si veda LANCHESTER, *La rappresentanza cit.*, p. 9 ss.

³⁸ Sia pure se in un'accezione più generalizzata, per un breve accenno intorno alla sostanziale insoddisfazione tradita dalle svariate ricostruzioni giuridiche che, sino al presente, hanno investito la

idoneo anche al discernimento di un'effettiva rispondenza dell'attività esplicata dai *rappresentanti* rispetto ai reali interessi elettoralmente manifestati dai soggetti *rappresentati*³⁹; ciò, in particolar modo – per quanto concerne uno *Stato di diritto* – parrebbe evidenziarsi con un più specifico riferimento alla perdurante vigenza di una concreta tutela dei *diritti pubblici soggettivi* del privato cittadino, nei confronti di tutte quelle configgenti finalità – di tenore più spiccatamente particolare – che, nei fatti, anche per manifesti propositi d'affermazione ideologica, potessero giungere ad essere effettivamente perseguite, ad opera delle varie formazioni politiche⁴⁰.

Tanto parrebbe di potersi rilevare, soprattutto allorquando, nel complessivo assetto istituzionale, gli stessi *organi costituzionali di garanzia*, al di là di qualsivoglia costruzione teorica, di fatto, apparissero poi ripetere la propria composizione direttamente dalla volontà dei *partiti politici* o, comunque, da corpi od organi dello Stato che, più o meno direttamente, all'influenza di quest'ultimi, in ultima istanza, si trovassero poi comunque a dover soggiacere⁴¹, nonché allorquando le attività – in ispecie *amministrative*, ma anche *giurisdizionali* – dello Stato, all'atto pratico, si trovassero a doversi adeguare ad un analogo tipo di retaggio, come spesso è stato dato

figura in questione, anche CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 21 s., rilevando altresì l'Autrice come, in sostanza, «... le questioni “attuali” in tema di rappresentanza politica [...] non sono necessariamente “nuove”: alcune infatti *restano* attuali benché antiche, altre *tornano* ad essere attuali ed altre ancora di *manifestano* in forma nuova...»; ciò, assai probabilmente, anche in ragione del fatto di trattarsi di materia laddove, come rilevato anche da SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale e le dottrine della rappresentanza politica e dell'elettorato nel 20° secolo*, Roma, 1912, p. 45 «... si rivela meglio accentuato il contrasto fra la teoria e la pratica...».

³⁹ Il che, come meglio si considererà più oltre nel testo, all'interno di un sistema egemonizzato dai *partiti*, si potrebbe ritenere configurato dall'esigenza minima – per altro, assolutamente vanificata dalla *libertà del mandato elettivo* – individuata anche da ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 128 s., circa l'obbligo incombente sul capo delle *formazioni politiche* di «... imporre [...] ai rappresentanti eletti [...] l'attuazione del programma con cui il partito si è presentato all'elettorato...».

⁴⁰ Nel merito, infatti, osserva anche LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 163 s. come, al pari «... dei deputati [...] vincolati ad un partito...», anche «... il governo parlamentare, indipendente dal punto di vista del diritto costituzionale, non rappresenta più la totalità del popolo [...] oggi, in genere, il ministro [...] non è più al servizio della “totalità” [...] ma è l'uomo di fiducia del suo gruppo parlamentare e del suo partito [...] può dipendere dalle gerarchie di partito ed eseguire meramente le loro decisioni e disposizioni...»; con ciò (*ivi*, p. 169 ss.), appare opportuno nuovamente il rimarcarlo, dandosi luogo ad una pratica dissoluzione concettuale dell'istituto stesso della *rappresentanza politica*. Si viene dunque a determinare, in questo campo, una rimarchevole crisi del concetto stesso di *certezza del diritto*, da intendersi parimenti quale negazione dell'esigenza etica insita nella ragion d'essere della figura medesima; una *ratio*, quest'ultima, che, sotto altro profilo e, più specificamente, sotto quello insito nel ripudio della nozione di *diritto pubblico soggettivo*, viene ad essere considerata da LOPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950, p. 138.

⁴¹ In quest'ultimo senso, con più specifico riferimento al nostro ordinamento nazionale, per un accenno alla composizione soggettiva della Corte Costituzionale che, nella grande maggioranza dei suoi membri, si trova a ripetere le conseguenze di una designazione essenzialmente guidata da criteri d'indole *partitico-ideologica*, ha ad esprimersi BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989, p. 920, spec. alla nota 125.

di cogliere, sotto la pretestuosa ragione di volersi concettualmente sottoporre le modalità d'azione delle medesime al dettame scandito dal *principio democratico*, così come anche necessariamente rappresentato, per l'appunto, dalle *formazioni politiche*⁴².

Corre l'obbligo di premettere, a questo punto, come una compiuta panoramica degli istituti da ultimo evocati richiederebbe, certo, una più organica trattazione, in considerazione, fra l'altro, di tutte quelle forme di *rappresentanza politica* dal carattere, per così dire, *speciale*, che si sono andate affermando nell'ambito del sistema giuridico vigente⁴³, nonché di quel possibile fenomeno di applicazione della figura stessa a situazioni e soggetti alquanto differenti – e, dunque, in certo qual modo, *alternativi* – rispetto a quanto sino ad oggi usualmente praticato, per parte della corrente legislazione⁴⁴.

⁴² A questo specifico proposito, giova l'osservazione di come, pur reputando lo stesso KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 23 che, necessariamente, «... la moderna democrazia si fonda interamente sui partiti politici...» e che, dunque (*ivi*, p. 25) «... solo l'illusione o l'ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza i partiti politici...», ciò non di meno, il medesimo Autore – sia pure se all'interno di una propria concezione dogmatica che riconduceva l'*amministrazione* e la *giurisdizione* ad un'unica attività, coincidente «... nel concetto di esecuzione in senso ampio...» (ID. *Lineamenti di teoria generale dello Stato*, trad. it., Torino, 2004, p. 80 s.) – esprimeva correlativamente la propria ferma convinzione teoretica circa il fatto che (ID., *I fondamenti della democrazia cit.*, p.79 s.) «... se la legislazione è organizzata democraticamente, non è affatto detto che la legalità dell'esecuzione sia meglio garantita da forme democratiche...», giacché (*ivi*, p. 84 s.) «... il principio di legalità che domina, per definizione, ogni atto esecutivo, esclude ogni influsso politico sull'esecuzione delle leggi sia da parte dei tribunali che da parte delle autorità amministrative...» ed il concetto, con uguale svolgimento, viene ad essere trattato anche durante il periodo statunitense, sempre da ID., *Teoria generale del diritto e dello stato*, (trad. it.), Milano, 1966, p. 304 s.; analogamente anche SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 363, argomenta che giacché «... la politica è materia della legislazione e della direzione politica...», deve dunque chiaramente riconoscersi come «... l'indipendenza dei giudici ed il più stretto vincolo alla legge si presuppongono vicendevolmente...», sull'implicito presupposto che «... la legge debba essere una legge che produca un vero vincolo e che non sia semplicemente un rinvio in bianco – che politicizza la giurisdizione – a norme indeterminate e alla discrezione del giudice...»; d'altronde, rileva ancora SCHMITT, *op. ult. cit.*, p. 357, come, all'atto pratico, costituisca un'ineludibile evidenza il fatto che «... la richiesta di democratizzazione dell'amministrazione assume facilmente il significato per cui i funzionari dell'amministrazione vengono stabiliti dai partiti di maggioranza di quel momento...».

⁴³ Relativamente alle forme *speciali* di *rappresentanza politica* recepite dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla componente *etnica* CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 55 ss.; FROSINI, T.E., *Il diritto elettorale della minoranza linguistica ladina*, in *Giur. cost.*, 1998, p. 2754 ss., nonché, in chiave critica, CECCANTI, *Tra tutela delle minoranze e rischi etnici*, in *Giur. cost.*, 1998, spec. p. 2751 ss.; con riferimento, invece, alla diversa ipotesi della *rappresentanza politica* cosiddetta di *genere* PRISCO, *La rappresentanza sfidata: il modello liberale tra quote di genere e rilievo del fattore etnico*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006, p. 254 ss.; BRUNELLI, *L'alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e "quote" riservate delle donne*, in *Dir. soc.*, 1994, p. 545 ss.

⁴⁴ Circa i modelli di carattere, per così dire, *alternativo* della *rappresentanza politica* – concepiti in probabile dipendenza del riconoscimento di quei cosiddetti *diritti di terza generazione* di cui anche in

Configura un'ipotesi, quest'ultima, la quale – in vario modo ed in vario grado auspicata o paventata dalla dottrina – giungerebbe comunque ad espandere sensibilmente i confini speculativi considerati come proprî alla fattispecie in oggetto. Ciò, quindi, ben oltre rispetto ai suoi attuali ambiti di positiva applicazione e con l'ulteriore conseguenza d'importare una necessaria riparametrazione delle consuete concezioni, al canone scandito da dissimili realtà giuridicamente future; un'operazione logica alla quale verrebbero ad aggiungersi tutti quegli ulteriori aspetti problematici – di tenore anche sostanziale – che, inevitabilmente, si riconetterebbero ad un eventuale momento applicativo dell'istituto, una volta che ne fosse stato in tal guisa concettualmente rielaborato il lineamento⁴⁵.

Nelle brevi note che seguiranno, dunque, ai ristretti fini del nostro discorso, ci si limiterà esclusivamente ad una schematica considerazione di taluno di quegli aspetti particolari che, già alla luce degli insegnamenti tradizionali, vengono a proporsi con un tratto problematico, rispetto al discernimento di una conseguente riconduzione del complessivo fenomeno, all'interno di un coerente quadro sistematico⁴⁶.

DENNINGER, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, (trad. it.), Torino, 1998, p. 27 ss. – si vedano le indicazioni di BARBERA, *La rappresentanza politica: un mito in declino?*, in *Quad. cost.*, 2008, p. 865 ss.; CHIEFFI, *I paradossi del costituzionalismo contemporaneo e le "promesse non mantenute" delle democrazie occidentali*, in *Rapporti politici, gruppi di potere cit.*, p. 23 s.; ALLEGRETTI, *Democrazia e rappresentanza nell'era della globalizzazione*, in *Rapporti politici, gruppi di potere cit.*, p. 83 s.

⁴⁵ In quest'ultimo senso, si veda, ad esempio, l'accenno tratto da ZANON, *Il divieto di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due concetti*, in *Percorsi e vicende attuali cit.*, p. 137, in ordine alle difficoltà che si frappongono alla concreta possibilità di un'efficace riconduzione degli epigoni del recente processo immigratorio nell'ambito più generale dell'istituto in considerazione; questo giacché, rivelandosi manifestarsi tale fenomeno come «... poco disponibile ad essere riassorbito in sintesi unitarie...», con ciò praticamente viene a contraddirsi quell'implicito presupposto che coglieva anche la *rappresentanza politica* atteggiarsi nelle cornici di «... un orizzonte generale di senso comune, dove comuni principi valevano, o si pensava valessero, per tutti...»; può osservarsi incidentalmente come rilievi di analogo tenore possano del pari riscontrarsi, *passim*, nel corso della disamina analitica condotta da PARIOTTI, *Riconoscimento delle identità culturali ed assetti costituzionali*, in *Dir. soc.*, 1997, p. 73 ss. In senso più generale, intorno a quell'esigenza di omogeneità la quale, in quanto determinativa della «... sostanza dell'uguaglianza...», al contrario che negli assetti politici d'indole *liberale*, si pone quale elemento pressoché imprescindibile di tutti i contesti sociali che appaiono proprî ai *sistemi democratici*, si vedano gli ampi svolgimenti condotti da SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004, p. 11 s.; circa l'accoglimento, per parte del Tribunale Costituzionale Federale tedesco, nel 1993, del principio, secondo cui, almeno una misura minima di «... omogeneità sociale...», ovvero di «... omogeneità economica, culturale e convenzionale...» viene a costituire «... un'irrinunciabile premessa del funzionamento di ogni costituzione democratica...», si veda DENNINGER, *Diritti dell'uomo cit.*, p. 10 s.

⁴⁶ Per una più generale rassegna dottrinale circa le principali costruzioni che hanno investito la figura della *rappresentanza politica*, si veda, da ultimo, CAPORALI, *Considerazioni sulla rappresentanza politica*, in *Dir. soc.*, 2007, spec. p. 651 ss.

In quest'ultimo senso, quindi, prescindendo dalle plurime vicende del passato – che, variamente interpretate, soprattutto per parte degli storici del diritto, hanno investito l'atteggiarsi della *rappresentanza* nelle varie epoche della storia, anche a seconda dei relativi paradigmi politico-istituzionali⁴⁷ – non ci apparirebbe del tutto convincente il rilievo che si è formulato circa il fatto di come, sin dagli esordî, il nominale richiamo all'omonimo istituto civilistico, in rapporto alla figura in questione, non risultasse tanto ascrivibile ad una considerazione di carattere giuridico della fattispecie pubblicistica *de qua*, ma meritasse, piuttosto, di ricollegarsi ai più ampi sistemi della *filosofia politica* del XVII secolo⁴⁸, le cui linee di pensiero avevano talmente informato di sé le categorie della stessa *dottrina dello Stato*, da indurre, anche i giuristi delle epoche successive, a dover ragionare a seconda di schemi filosofici, spesso frammisti a rimarchevoli digressioni nel *depositum* teologico della Chiesa cattolica⁴⁹.

Questa affermazione, infatti, pur sottolineando la progressione genetica di un fenomeno scientifico dotato di un'indubbia rilevanza ed evidenza, non ci parrebbe, d'altronde, aver tenuto nella debita considerazione la diffusa opinione di una, pur risalente, dottrina, secondo la quale la non identità dell'istituto in questione con l'omonima figura giuridica privatistica costituirebbe soltanto una sua caratteristica

⁴⁷ A mero titolo esemplificativo, se ne vedano taluni degli svolgimenti, così come riportati da SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 282 s. e FISICHELLA, *La rappresentanza politica*, Roma - Bari, 1996, p. 8 ss.; CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 36 ss.; CAPORALI, *Considerazioni cit.*, p. 640 s.; sotto un profilo più specifico, per una considerazione circa il diretto rapportarsi della nozione stessa di *rappresentanza politica*, a seconda del variare storico di quanto positivamente accolto relativamente al *principio di legittimità*, alla concezione della *sovranità* ed a quella della nozione di *Stato*, si veda LANCHESTER, *Teoria e prassi della rappresentanza cit.*, p. 9 s., nonché ID., *La rappresentanza cit.*, pp. 17 s. e 47.

⁴⁸ Cfr. DUSO, *La rappresentanza politica*, Milano, 2003, p. 146, nonché, *ex multis*, così hanno ad esprimersi, ad esempio, anche SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 276 ss., e LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia cit.*, p. 74.

⁴⁹ Si cfr. sempre DUSO, *La rappresentanza politica cit.*, pp. 32 ss., 150 e 174, e ciò, in un senso più generale, per il fatto che, come già intuito da Leibniz, «... tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Non solo in base al loro sviluppo storico ... ma anche nella loro struttura sistematica...», così SCHMITT, *Le categorie del politico*, (trad. it.), Bologna, 1972, p. 61. In tal senso, sotto il profilo dello sviluppo storico, come delinea PASSERIN d'ENTREVES, *La dottrina dello Stato*, Torino, 1967, p. 142 ss., può osservarsi, ad esempio, come le prime enunciazioni della concezione della *Sovranità interna* dello Stato siano da ascrivere all'elaborazione canonistica circa la *plenitudo potestatis*, spettante al Romano Pontefice, nei confronti delle altre realtà temporali; d'altro canto, per quel che attiene, invece, alle ragioni ascrivibili alle strutture sistematiche, sempre nell'opinione di SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, (trad. it.), Bologna, 2010, pp. 25 e 29, questo parrebbe potersi ascrivere alla specifica qualità dialettica della "razionalità cattolica", la quale procede, snodandosi attraverso una «... una logica specificatamente giuridica...», per la ragione di rivelarsi la Chiesa cattolica (*ivi*, p. 38) «... la depositaria, in grande stile, dello spirito giuridico, e la vera erede della giurisprudenza romana...».

sopravvenuta⁵⁰, determinatasi in dipendenza del venir meno dei tradizionali assetti istituzionali basati sul criterio della *rappresentanza cetuale* i quali, per l'appunto, avevano funzionalmente implicato la necessaria ottemperanza dell'attività del singolo *rappresentante politico* al pratico perseguimento di quegli interessi contingenti – in ispecie di carattere economico - finanziario⁵¹ – che, di volta in volta, fossero stati individuati riconnettersi alle prerogative, inerenti allo *status* incarnato dai propri *rappresentati*⁵².

Per parte nostra, sotto un diverso profilo, saremmo parimenti orientati ad opinare come l'intervenuta discrasia fra la forma pubblicistica e quella privatistica della figura, che s'è avuta a discernere, debba specularmente addebitarsi anche alla

⁵⁰ Fra gli altri, nel senso che, quanto meno nella sua fase originaria, la fattispecie in questione potesse legittimamente iscriversi nell'orbita della *rappresentanza civilistica*, hanno a dichiararsi SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale cit.*, p. 72 s., PERSICO, *Le rappresentanze politiche e amministrative*, (1885), ried. Napoli, 1942, p. 166 s. e RAGGI, *Elettorato ed eleggibilità nel Comune*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* (a cura di Orlando), vol. II, p. I, Milano, 1907, p. 803; quest'ultimo Autore ancor più segnatamente, reputando essersi ricompreso l'originario atteggiarsi dell'istituto in questione nella specifica figura del *mandato con rappresentanza*; con opinione contraria, nel senso del discernimento di un'originaria differenziazione della *rappresentanza politica* rispetto a quella *civile*, FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 36 ss., ciò a seconda di un'analisi di carattere storico, pur finalmente ammettendo l'Autore come tale sua convinzione non venga ad essere condivisa dalla maggioranza della dottrina (*ivi*, p. 40, spec. alla nota 69, ove una nutrita indicazione bibliografica circa la – rispetto a lui – contrastante *communis opinio*), nonché sempre ID., *Democrazia e rappresentanza politica*, in *Rapporti politici cit.*, p. 51, ove, in termini più generali, sulla base di un'esplicita premessa di tenore *marxista*, espressamente rivendica al generico istituto della *rappresentanza* un'originaria natura *pubblicistica*, successivamente offuscata da una «... egemonia del diritto privato...» che, a dire dell'Autore, costituirebbe il sintomo rivelatore di «... quanto sia imponente la dominanza dell'ideologia della proprietà privata, che di quel massiccio ramo nel diritto è fondamento e compimento...»; per altro verso (quantunque sotto uno specifico profilo che, per vero, non sapremmo se potersi perfettamente ricordare anche alle altre forme – più generiche – riassumibili nell'ambito del rapporto di *rappresentanza politica*), anche SCHMITT, *La condizione storico-spirituale cit.*, p. 48 s. alla nota 4, propende per una genetica *specialità* della *rappresentanza pubblicistica*, sulla base della considerazione di come quest'ultima, sin dalle sue origini, necessariamente implicasse un particolare supplemento di «... dignità personale...», sconosciuto all'omonima categoria privatistica, giacché «... per dare un esempio, del tutto chiaro, tipico, nel XVIII secolo, il principe davanti ad un principe viene rappresentato [...] dal suo ambasciatore (che deve necessariamente essere nobile), mentre gli affari economici e di altro genere vengono curati da un "agente"...».

⁵¹ Sottolinea anche FERRARA, *Sulla rappresentanza cit.*, p. 26 ss., come la potestà deliberativa intorno al potere d'imposizione fiscale, sin dalle origini, venisse a costituire una prerogativa di carattere capitale dei Parlamenti.

⁵² In questi termini hanno ad illustrare la questione, ad esempio, ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, Firenze, 1889, p. 68; KELSEN, *Teoria generale cit.*, p. 295 s.; MORTATI, *Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, 1957, vol. II, p. 136 alla nota (27); LOMBARDI, *Mandato (Diritto pubblico)*, voce del *Nov.mo Dig. It.*, vol. X, Torino, 1964, p. 135; ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 49 ss.; BARBERA, *La rappresentanza politica cit.*, p. 856.

necessaria riparametrazione della sostanza dei *diritti individuali* dei singoli, rispetto alle differenti esigenze implicate dalla ricezione ordinamentale dei *principî democratici*⁵³ – per quanto quest’ultimi obiettivamente rappresentino sul piano giuridico - istituzionale⁵⁴ – e, nella specie, questa conseguente propensione all’affievolimento delle prerogative reclamabili dai privati nei confronti dei Pubblici Poteri ci parrebbe aver travalicato addirittura lo spirito formale di taluni di quest’ultimi principî, così come parrebbe potersi ravvisare, per esempio, anche dal tenore della più che condivisibile considerazione secondo cui: «... la tendenza ad enfatizzare la distanza della rappresentanza politica dalla rappresentanza giuridica, dal modello civilistico, esprime l’intento di eliminare il “rapporto”, cioè di esasperare il distacco dei rappresentanti rispetto ai rappresentati...»⁵⁵; ovvero, come già si rifletteva

⁵³ Più specificamente, riterremmo che la detta riqualificazione della *rappresentanza politica*, facendo venir meno, insieme ai richiami *civilistici*, anche tutte quelle garanzie intese alla manutenzione dell’*autonomia privata* del *rappresentato*, ci parrebbe sostanziare un fenomeno da strettamente correlarsi a quella diminuzione della *libertà individuale* che – anche secondo l’autorevole opinione di KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 14 – si rivela costituire uno dei tratti più tipici, attraverso i quali sogliono materialmente manifestarsi i *regimi democratici*, giacché, contrariamente a quanto avviene nella costanza delle impostazioni statuali di matrice *liberale*, «... l’ideale democratico, se è ritenuto soddisfatto nella misura in cui gli individui sottomessi all’ordine dello Stato partecipano alla creazione di questo ordine stesso, sarà indipendente dalla misura nella quale quest’ordine dello Stato abbraccia gli individui che lo creano, vale a dire indipendente anche dal grado fino al quale riduce la loro “libertà”...» ed in questo stesso senso, sempre secondo l’Autore (*ivi*, p. 44 ss.), anche il regime vigente nella Russia sovietica ed i fascismi tecnicamente possono reputarsi rientrare, a pieno titolo, all’interno del modello istituzionale *democratico*. Nell’accezione divisata, appunto, parrebbe potersi collocare nel medesimo solco interpretativo del fenomeno anche l’osservazione tratta da ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 33, secondo cui, fra i varî elementi concorrenti alla determinazione del venir meno della figura del *mandato parlamentare* di carattere *imperativo* (che, indubbiamente, presso le entità statuali di *antico regime*, si rivelava sostanziare una forma di reale garanzia circa l’ottemperanza dell’attività politica dell’*eletto* rispetto alla reale volontà dei suoi *rappresentati*) «... la spiegazione più strettamente *teorico-giuridica*...» del fenomeno risiederebbe, per l’appunto, nel ravvisarne la natura di corollario, relativamente all’introduzione istituzionale dei *principî democratici* determinatasi in ragione dell’affermazione politica delle ideologie *giacobine*.

⁵⁴ Osserva infatti anche KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 5 s. come, essendosi tramutato l’*ideale democratico* in «... un luogo comune del pensiero politico...», correlativamente, anche la nozione della *democrazia* si sia praticamente tradotta in una «... parola d’ordine...», la quale «... perde, come ogni parola d’ordine, il senso che le sarebbe proprio...», altresì assumendo «... i significati più diversi, spesso fra di loro assai contrastanti, quando la solita improprietà del linguaggio volgare politico non la degrada addirittura in una frase convenzionale che non esige più un senso determinato ...»; per un ulteriore accenno circa la sostanziale indeterminatezza semantica assunta dai termini in questione, anche con riferimento ai contesti di carattere giuridico - costituzionale, sia consentito rimandare a GASLINI, *Contributo al lineamento di taluni profili problematici, intorno al progetto di Costituzione europea*, in *Europa e Costituzione*, (a cura di P. G. Grasso), Napoli, 2005, p. 312 s., con un più particolare riferimento alla dottrina *ivi* riportata alla nota 60.

⁵⁵ CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 28; tuttavia, pur ravvisando l’Autrice, nel fenomeno segnalato, un principio di contraddizione rispetto a talune fra le concezioni accolte dal *sistema democratico* (*ivi*, p. 29), la correlata argomentazione appare d’altronde propensa a procedere alla volta

in nota, ad enfatizzare – tramite una sottolineatura della sopravvenuta inconferenza dei possibili richiami *civilistici* – il sopraggiunto *venir meno*, all'interno del rapporto correlativamente deducibile, di tutta quella serie tipica degli *istituti privatistici di garanzia*, intesi al legittimo fondamento della formale manutenzione dell'*autonomia privata* spettante al soggetto *rappresentato*, il qual ultimo, appunto, in principal modo in dipendenza di tali tutele, si trovava ad essere parimenti salvaguardato (anche per via latamente *deterrente*) nel mantenimento di una forma di legale riconnessione al proprio soggetto *rappresentante*, nel corso del concreto svolgersi della corrispondente relazione giuridica.

In ogni caso, in ordine al discernimento di numerose fra le fattispecie tipiche della *dottrina dello Stato* – nel cui novero, appunto, può essere ascritta anche quella sostanziata dalla *rappresentanza politica* – l'indiscutibile retaggio, di natura eminentemente filosofico-teoretica, che s'è segnalato⁵⁶, ha probabilmente teso alla determinazione di quel complessivo approccio analitico, seguito dalla più recente dottrina, che parrebbe aver contribuito, almeno un poco, a porre su di un secondo piano talune di quelle inevitabili ricadute, dal carattere più prettamente sostanziale, le quali, invariabilmente, si accompagnano al concreto determinarsi di queste figure; effetti quest'ultimi che, pure, parrebbero maggiormente segnare le linee di quel particolare profilo d'indagine, sul quale è solita incentrarsi l'attenzione dell'analisi giuridica.

In termini più specifici, la scienza legale, nel – pur vastissimo – contesto dell'area contrattuale, s'è posta, ad esempio, lo specifico problema della tutela del cosiddetto *contraente debole*, in favore della cui posizione negoziale ha poi escogitato tutta una serie di particolari tutele e garanzie, dall'indole immediatamente sostanziale, spesso poi recepite, nel contesto delle legislazioni positive; d'altro canto, nell'ambito dell'alta speculazione teoretica che ha investito la figura della *rappresentanza politica*, non parrebbe d'altronde potersi discernere l'approntamento logico di analoghe forme di tutela e garanzia – se non di carattere esclusivamente virtuale – nei confronti della posizione del *rappresentato politico* il quale, pure, parrebbe anch'egli potersi considerare come *parte debole* nel relativo rapporto giuridico.

Il fenomeno ci suonerebbe viepiù rimarchevole, considerando il fatto che – rapportandoci all'esempio che s'è testé portato – se la *debolezza* della posizione contrattuale di una delle parti paciscenti, nel contesto di un semplice *negozio*

di differenti obiettivi, con l'addebitare la ragione del detto contrasto alla residuale permanenza d'un effetto, riflesso dall'accoglimento di quelle dottrine – favorevoli alla considerazione del *mandato elettorale* quale *attestazione capacitaria* – tipiche delle concezioni *liberali*; di tali dottrine si offrirà più oltre una sintetica considerazione.

⁵⁶ Per un'esemplificazione della qualità sostanzialmente *filosofica* di questo approccio dei giuristi alla figura della *rappresentanza politica*, si vedano, in particolar modo, SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, pp. 277 e 281, nonché LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia cit.*, pp. 70 e 74 s.

giuridico, al più, potrebbe giungere ad interessare le sorti di una frazione (e non necessariamente della più cospicua) del suo solo *patrimonio civilistico*, appare intuitivo come, invece, la sostanziale *debolezza* del ruolo assunto dal *rappresentato politico* valga, piuttosto, a sicuramente riverberare i propri effetti, sulle sorti dell'intera sfera delle *libertà* relative a quel soggetto: dunque, oltre che su tutte quelle dal contenuto più prettamente *privatistico*, altrettanto nei confronti di qualsiasi delle altre, dotate di un tenore più eminentemente *pubblicistico*.

Sempre nello specifico merito, anzi, sarebbe interessante denotare il fatto di come siano state avanzate delle particolari ricostruzioni dogmatiche, che giungono addirittura ad ulteriormente aggravare la carenza testé segnalata, con il renderla un particolare accessorio di secondario momento; questo, nell'ottica di una più generalizzata tendenza, intesa a voler privilegiare l'aspetto di una migliore e più sicura manifestazione dell'espressione della volontà dello Stato – così come traducibile in uno stabile *indirizzo di governo* – rispetto a quello dato dall'esigenza di assicurare un reale rilievo alla volontà elettorale, espressa dai cittadini⁵⁷.

Emblematica, fra queste, appare un'autorevole e risalente dottrina germanica la quale, di fatto, aveva praticamente offerto una radicale soluzione al problema, aggirando la cennata carenza di tutele in favore del *rappresentato politico*, mediante l'attribuzione al *popolo* della qualificazione di *organo dello Stato*⁵⁸; in tal modo, infatti, ben si era potuto pervenire a degradare la qualificazione dell'esercizio del voto, traducendola, da esplicitazione di un *diritto pubblico soggettivo di funzione*, spettante al singolo cittadino, in quella di un mero *atto d'adempimento*, relativo ad un plesso statale, così come altrimenti riferibile allo svolgimento di una *pubblica funzione*.

Per tanto, sempre a seconda di questa costruzione, con più specifica relazione alla posizione giuridica assunta dal cittadino, il rango rivestito dall'atto di espressione del suffragio si era potuto dunque volgere, da quello di manifestazione di un *diritto di libertà*, in quello di un mero *diritto riflesso*, da intendersi quale elemento sostanzialmente accessorio; ciò, in quanto concettualmente riconnesso – in via subordinata, a cagione di una relazione gerarchica di carattere immediato fra norme – a quei precetti costituzionali i quali, in via principale, indicano, a loro volta, il metodo di composizione elettiva di taluni fra gli organi supremi dello Stato. In quest'ultima esigenza ordinamentale, così individuandosi il principale *bonum* tutelato dalla *ratio* sottesa alle legislazioni elettorali, l'effettiva posizione *di diritto* del votante poteva,

⁵⁷ Cfr. LANCHESTER, *La rappresentanza cit.*, p. 44 ss.

⁵⁸ Relativamente ad uno svolgimento critico intorno alla più generale ricostruzione del concetto di *organo* operato dalla dottrina sopra accennata, si veda LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 185 s. alle note 43 e 44, mentre, in accezione più specificamente contraria rispetto a questa qualificazione del *corpo elettorale* quale *organo dello Stato*, *ex multis*, anche CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, vol. I, Padova, 1957, pp. 429 e 434.

quindi, coerentemente valutarci come complessivamente collocata su di un piano di considerazione legale assolutamente secondaria, anche in relazione all'aspetto vagliato⁵⁹.

In ogni caso, prescindendo da una più compiuta disamina dottrinale circa i profili che sostanziano la figura della *rappresentanza politica*, per quel che, specificamente, più ci concerne, apparirebbe emblematica dei risultati effettivamente sortiti dalla prospettiva – di taglio eminentemente teoretico – assunta dalla metodologia d'indagine che ha investito la figura in questione, la finale constatazione secondo cui : «... di un concetto così ampio e sistematico come la rappresentanza in ultima analisi per la consapevolezza della dottrina dello Stato non sembra esser rimasto altro che l'assunto per cui il rappresentante non è vincolato alle istruzioni e indicazioni dei suoi elettori. Del chiarimento sistematico di questa "indipendenza" e della sua specifica connessione con il concetto di rappresentanza non si è avuta cura ulteriore...»⁶⁰, nonostante il fatto che, a quest'ultimo proposito, proprio il materiale venir meno d'ogni nesso istituzionalmente vincolante fra le due parti del rapporto possa ormai dirsi aver costituito un «... aspetto caratteristico del parlamentarismo moderno...»⁶¹.

Ciò atteso, limitando il campo dell'indagine al solo problema della carenza delle tutele legali approntate dagli ordinamenti in favore di quella *parte debole* del rapporto elettorale impersonata dal *rappresentato politico*, riterremmo costituire un'utile premessa la considerazione del fatto di come (allo stesso modo in cui affiora, per un comune dato d'esperienza) l'elettore si trovi, in certo qual modo, costretto a rimettersi «... alla discrezione dei [suoi] rappresentanti...»⁶², giacché «... solo pochi [...] hanno posizioni meditate, coerenti e ferme sulla maggioranza delle questioni oggetto delle politiche pubbliche...», mentre, per converso, «... molti cittadini sono privi dell'informazione di cui avrebbero bisogno su attori, strutture e processi politici per trasmettere...» ai propri rappresentanti «... eventuali domande o aspettative...»⁶³;

⁵⁹ A seconda di tale costruzione, dunque, il principale oggetto di tutela sarebbe venuto ad essere costituito non già dai contenuti del *diritto di voto* pertinente al singolo *cittadino*, ma da quelli dell'*organizzazione costituzionale* dello Stato; per un'organica esposizione di queste teorie, quantunque in chiave critica, si vedano SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale cit.*, p. 50 ss., nonché FORTI, *Appunti sul diritto di voto*, in *Giur. it.*, IV, 1902, p. 4 ss.

⁶⁰ SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 276 ed un temporalmente successivo rilievo d'analogo segno, sul versante politologico, parrebbe provenire anche da EULAU, *Changing views of representation*, in EULAU-WAHLKE, *The politics of representation. Continuities in theory and research*, Beverly Hills, 1978, p. 32, con la constatazione circa il fatto che, nonostante il lungo sforzo teoretico, relativamente alla figura della *rappresentanza politica*, si possa sostanzialmente approdare a delle conclusioni sufficientemente sicure soltanto intorno ad un'accezione negativa della nozione; vale a dire, individuando, in via di principio, ciò che essa non apparirebbe costituire.

⁶¹ KELSEN, *Teoria generale cit.*, p. 295.

⁶² ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 132.

⁶³ FISICHELLA, *La rappresentanza politica cit.*, p. 22; d'altronde, nel proposito, si considerino anche le sempre attuali riflessioni analitiche tratte da MICHELS, *L'oligarchia organica costituzionale cit.*, p.

di sovente impossibilitato, quindi, ad operare le proprie scelte politiche, a seconda di criterî che si possano obiettivamente ricondurre nell'alveo d'un'opzione logicamente fondata⁶⁴, ecco tradirsi che, dunque, «... l'elettore, quando vota...», per lo più, «... si affida – per ragioni che talora esulano dalla pura razionalità – a determinate ideologie...»⁶⁵, anche per tale via, ben potendosi coerentemente accedere alla conclusione che «... la ragione per cui i rappresentanti eletti di un partito possono dirsi rappresentanti del loro elettorato è fundamentalmente il legame di ideali e di pensieri che essi condividono...»⁶⁶.

Se tutto questo è vero, una proficua tutela del *rappresentato* dovrebbe dunque riposare sulla coerenza ideale dell'eletto, e se ne dovrebbe logicamente poter inferire, come conseguente corollario, che, nel corso dell'attività politica, il ripudio che venisse a consumarsi nei confronti di quei postulati ideologici che avessero determinato la scelta elettorale⁶⁷, di principio, dovrebbe comportare anche il logico venir meno di ogni presupposto di legittimazione funzionale, in capo a quei *rappresentanti* (od a quelle stesse compagini partitiche) che lo avessero perpetrato.

Parrebbe certamente costituire quest'ultima, a fronte dell'ipotesi apostatica che s'è indicata, la più razionale fra le svariate soluzioni esperibili, ma, d'altro canto, il dato normativo, comune alla quasi totalità dei Paesi (in ispecie europei) che si reggono su di un *sistema rappresentativo* di carattere *elettivo*, ci avverte che, per questa via, non si può, né si deve, avanzare⁶⁸; è dunque così che, senza alcuna

435 s., circa l'effettiva scarsità d'interesse tradita dalla maggioranza dei consociati nei confronti delle vicende della vita politica, un atteggiamento psicologico quest'ultimo che, sia pure se come riconnesso a differenti motivazioni, viene ad essere indicato come un dato di tendenza in via di progressivo consolidamento, anche da FERRARA, *Sulla rappresentanza cit.*, p. 53 e CHIEFFI, *I paradossi del costituzionalismo cit.*, p. 13 s.

⁶⁴ Al di là, infatti, delle astratte ricostruzioni idealizzate del fenomeno, assai più realisticamente denota RESCIGNO G. U., *Responsabilità (diritto costituzionale)*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1359, «... possiamo dire, in maggiore aderenza al vero, che nelle elezioni politiche si manifesta in modo istituzionale la volontà degli elettori quale è determinata dai loro interessi, dalle loro passioni, dai loro pregiudizi, dai condizionamenti interni ed esterni, dalla paura e da quant'altro si scopra...».

⁶⁵ NOCILLA - CIAURRO, *Rappresentanza politica*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 572; il ricorrere di tale meccanismo psicologico di segno pressoché *fideistico*, come osserva VOLPI, *Crisi della rappresentanza politica e partecipazione popolare*, in *Percorsi e vicende attuali cit.*, p. 122, si rivela valevole, con riferimento alla considerazione dell'elemento personale, parimenti nella costanza dei sistemi elettorali di carattere *uninomiale* che, pure, dovrebbero propiziare un rapporto più immediato fra l'*eletto* ed i propri *elettori*.

⁶⁶ CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 62.

⁶⁷ Relativamente alle problematiche che, quanto meno in linea teorica, vengono ad insorgere, in considerazione del rapporto intercedente fra gli eventuali obblighi di ottemperanza ai *programmi elettorali* che gravano in capo ai *rappresentanti* e l'istituto del *divieto di mandato imperativo* si veda CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 85 ss.

⁶⁸ Circa il fatto che l'*eletto* «... grazie al divieto di mandato imperativo...» possa «... svincolarsi non solo, come in origine, dagli interessi particolari dei suoi elettori, ma oggi anche dai partiti...», in

remora, abbastanza di frequente, può darsi il caso limite, di dover assistere anche ad una repentina (e, magari, persino clamorosamente radicale) “conversione ideale” dei singoli parlamentari od a quella (analoga, ma temporalmente sincronica) di un più o meno nutrito drappello fra costoro⁶⁹.

Saremmo orientati a ritenere che l’effettiva ragione di tale situazione, come anticipato in nota, dovrebbe ascrivarsi, in via principale, alla vigenza dell’istituto della *libertà del mandato parlamentare*, il quale direttamente implica, per sua intrinseca essenza, il correlativo *divieto* circa ogni possibile limitazione di carattere *imperativo* della figura principale cui accede. Si osserva incidentalmente come questa particolare variante della più generale fattispecie non paia punto doversi necessariamente raccordare all’accoglimento di quel *principio* della *rappresentanza nazionale*, che direttamente procede da quello della *sovranità nazionale*⁷⁰; ciò, anche alla luce di

quanto la maggioranza degli ordinamenti contemporanei viene a considerare «... la libertà giuridica del parlamentare un principio fondamentale e, in definitiva, preminente...», s’esprime CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 18 s., ove anche breve una rassegna della concorde giurisprudenza costituzionale italiana, britannica, tedesca e spagnola; il che parrebbe venir contestato da CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 46, attraverso l’argomentazione: «... se il voto è dato al partito prima che alle persone, ciò che garantisce l’elettore è il vincolo alla libertà del deputato costituito dal partito nel cui segno è eletto...», pur ammettendo (*ivi*, p. 49) come la progressiva evoluzione subita dalle *formazioni partitiche*, abbia ormai reso tale vincolo di «... carattere evanescente...».

⁶⁹ È così che anche CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 28, rileva come «... gli elettori assistono – talvolta sbigottiti, di solito rassegnati – da semplici spettatori alla commedia (tragedia?) del parlamentare che passa ad altro gruppo ed, eventualmente, ad altro schieramento senza ricercarne e/o comprenderne le ragioni, ritenendole in ogni caso ingiustificate ed ingiustificabili di fronte all’alterazione da lui prodotta della propria volontà elettorale...», ulteriormente soggiungendo (*ivi*, p. 29) «... tale reazione non merita di essere sottovalutata o, peggio, ignorata, come se fosse sintomo di un mero disagio psicologico provocato da un’interpretazione populista, e perciò errata, della rappresentanza politica. Essa, piuttosto, esprime in modo consapevole, anche quando intuitivo, l’insofferenza dei cittadini di fronte ad alterazioni della natura generale degli interessi rappresentati così patenti da rendere, di fatto, irrilevante la loro sovrana volontà elettorale»; sempre nel proposito dei casi consimili, in ordine alla relativa *libertà del mandato parlamentare*, ritiene criticamente CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 23 che «... in realtà il margine di “libertà” che quel principio consente non appare chiaro...» .

⁷⁰ In questo senso, ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 67 ss., rileva come il *divieto di mandato imperativo*, in realtà, non risulterebbe essere conseguito dall’adozione istituzionale del *principio* della *sovranità nazionale*, nella specie, risultandosi piuttosto esperito «... un cammino inverso e specularmente inverso...»; questo nel senso che «... il divieto di mandato imperativo non derivò [all’assemblea] dalla sua natura di corpo rappresentativo dell’intera nazione, piuttosto quest’ultima qualità servì a giustificare i poteri e le competenze che l’assemblea si era attribuita, a partire dalla sua trasformazione in assemblea costituente ...» ed il primo atto di questa auto-attribuzione di prerogative consistette, per l’appunto, nella «... abolizione del sistema dei mandati imperativi...». Da ciò può evincersi come il nesso intercedente fra *rappresentanza nazionale* e *divieto di mandato imperativo* non abbia, dunque, altro costituito che l’esito di un espediente, attraverso il quale, *a posteriori*, si era inteso tentare di conferire alla risultanza accidentale di accadimenti meramente contingenziali – esclusivamente correlati ad esigenze tattiche, finalizzate alla limitazione dei poteri di uno specifico

un'analisi storica delle istituzioni, parimenti per il fatto di essere stato precipuamente ravvisato sostanzialmente quest'ultimo *principio rappresentativo* nelle forme di una mera *fictio juris*, creata *ex post* – persino successivamente alla positiva introduzione del *divieto di mandato imperativo*⁷¹ – al fine di poter offrire una qualche giustificazione legale a mutamenti ordinamentali (*extra ordinem* o *di fatto*) dalla natura sostanzialmente *agiuridica*, quando non addirittura del tutto *antigiuridica*⁷². Del resto, pur prescindendo dalla considerazione delle particolari contingenze del passato, neppure parrebbe aver condotto ad un soddisfacente risultato il tentativo di un'interpretazione unitaria dell'art. 67 Cost., tendente all'iscrizione della *rappresentanza nazionale* e della *libertà di mandato* ivi evocate, in un correlativo rapporto di premessa e corollario, quali elementi logici di un medesimo schema dialettico di reciproca implicazione⁷³.

In ogni caso, l'anzidetta *libertà del mandato parlamentare*, che, pure, è stata autorevolmente indicata «... senza dubbio...», come «... una delle cause essenziali del discredito in cui oggi è caduta l'istituzione parlamentare...»⁷⁴, si pone assolutamente d'ostacolo, rispetto all'ipotesi dell'esperimento di qualsivoglia misura di contenimento, in relazione agli effetti di una sopravvenuta discrasia fra l'originaria appartenenza ideologica degli *elettori* e le successive scelte politiche operate dal loro *rappresentante elettorale*. Tutto questo nonostante il fatto che – soprattutto nell'epoca più recente, e persino nel contesto di ordinamenti europei – si sia registrato qualche tentativo, inteso a sopperire alle conseguenze più radicali prodotte dalla situazione

Sovrano – una dignità razionale di sistemazione dogmatica di carattere generale «... che la dottrina successiva ha accettato acriticamente...»; adesivamente sulla ricostruzione storica CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 61, mentre, per una rassegna intorno alle varie ricostruzioni dogmatiche che hanno investito la figura della *sovranità nazionale*, anche in specifica correlazione al *mandato parlamentare*, si rimanda a CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 46 ss.

⁷¹ Ancora a questo specifico merito, si veda ulteriormente anche FERRARA, *Sulla rappresentanza cit.*, p. 42 ss.

⁷² Sia pure se con particolare riferimento al possibile discernimento dell'esistenza di un originario *potere costituente*, relativamente a questo genere di procedimento, pressoché tipicizzato, che conduce alla legittimazione *ex post* di fenomeni di rilevanza istituzionale dalla natura *agiuridica* od *antigiuridica*, si veda GRASSO, *Potere costituente*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, spec. p. 664 s.

⁷³ Ravvisa, infatti, CRISAFULLI, *Stato, popolo, governo*, Milano, 1985, p. 156 alla nota (6), non esistere fra i due *principi* surriferiti alcuna «... necessaria interdipendenza, quando per rappresentanza della Nazione si intenda rappresentanza *del popolo*, insieme di cittadini viventi ... », poiché, come adesivamente rileva anche ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 324 s., in questo caso, il relativo rapporto, di per sé, «... risulterebbe addirittura compatibile con lo stesso mandato imperativo...», giacché «... rappresentare il popolo rischia in tal caso di non poter significare altro che rappresentare parti o sezioni di esso, ed accettarne i mandati...».

⁷⁴ In questi termini KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 50, il quale, appunto, ritiene che «... l'irresponsabilità del deputato di fronte ai suoi elettori, che è senza dubbio una delle cause essenziali del discredito in cui oggi è caduta l'istituzione parlamentare, non è affatto [...] un elemento necessario...».

indicata, anche attraverso una rivitalizzazione della figura del c.d. *recall*, il quale, a certe condizioni, permette l'anticipata rimozione dell'eletto, rispetto alla data di naturale scadenza del suo incarico⁷⁵.

Come è noto, la *non imperatività* del *mandato*, al di là delle sue ricostruzioni storiche, per estrema sintesi, viene ad essere tradizionalmente giustificata, in via astratta, sulla base delle ragioni di *autonomia operativa* che si debbono riconoscere in favore del *rappresentante*, il quale dovrebbe comunque assicurarsi la possibilità di poter agire liberamente nell'*interesse generale*, anche a prescindere da quegli *interessi*, di tenore più *particolare*, eventualmente manifestatigli dai propri elettori; questo giacché «... il parlamento non è un congresso di ambasciatori di interessi diversi e ostili [...] ma l'assemblea deliberativa di un'unica Nazione, con un solo interesse, quello dell'intero: dove dovrebbero essere di guida non già gli obiettivi locali e locali pregiudizi, bensì il bene generale derivante dalla ragione dell'intero...»⁷⁶, e, a questo fine, dunque, se il *rappresentante* deve poter accedere alle decisioni politiche, si è consequenzialmente ritenuto che debba poterlo fare, assolutamente «... in modo autonomo, libero da influenze e volontà altrui...»⁷⁷.

Appare notazione interessante l'ulteriore considerazione circa il fatto di come, fra l'altro, nella costanza dei regimi politici d'ispirazione *liberale*, il *divieto di*

⁷⁵ Infatti, se, come osserva ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 30 alla nota (43), l'istituto del *recall*, concepito agli albori del XX secolo, si era rivelato costituire una fattispecie pressoché marginale e di rara applicazione, d'altro canto, nell'epoca più recente – quantunque non ancora su di un piano di normazione positiva – il suo connotato parrebbe aver fornito l'oggetto ad una rinnovellata considerazione delle sue potenzialità, così come testimoniato da RONCHI, *Il recall nella patria del libero mandato parlamentare*, in *Quad. cost.*, 2010, p. 659 ss. Circa il generale lineamento dell'istituto in questione (anche con brevi sinossi, in relazione ai vari modelli sostanziali che questo si trova ad assumere, nella contestualità delle diverse legislazioni), si vedano CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 162 ss.; RONCHI, *Una forma di democrazia diretta: l'esperienza del recall negli Stati Uniti d'America*, in *Quad. dell'Osservatorio Elettorale*, 2009, p. 99 ss., nonché CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 43 ss., la qual ultima Autrice (*ivi*, p. 44), indipendentemente dall'effettiva rilevanza sostanziale positivamente assunta dall'istituto nel singolo ordinamento, ne rimarca, altresì, l'importanza della sia pur semplice ricezione normativa, giacché, quanto meno sul piano teorico, ciò «... ben dimostra come non esista alcuna incompatibilità fra rappresentanza e responsabilità...».

⁷⁶ A seconda di questa concezione, già nella seconda metà del XVIII secolo, aveva avuto ad esprimersi BURKE, *Discorso agli elettori di Bristol*, ora riportato anche in, *La rappresentanza politica*, (a cura di Fisichella), Milano, 1983, p. 65 s. Nel merito specifico, come rilevato da ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 40, tale affermazione deve essere apprezzata nel più ampio contesto di quell'annoso dibattito che tenne luogo in Inghilterra intorno alla natura *imperativa* del *mandato parlamentare*; una disputa che sembrò trovare la propria definitiva soluzione soltanto successivamente al 1911, allorquando (*ivi*, p. 38 s.), dotandosi di un emolumento pecuniario tutti i membri della Camera dei Comuni, per questa via, si intese in tal modo sancire «... l'assenza *reale* di vincoli e responsabilità del deputato nei confronti dei suoi elettori e del suo partito...».

⁷⁷ In tal senso, propendendo in favore dell'essenzialità della *libertà di mandato*, *ex multis*, anche LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia cit.*, p. 130.

mandato imperativo si ritrovasse ad assumere anche un'ulteriore ragion d'essere, in grazia di una particolare costruzione dogmatica che, quantunque, al presente, venga ad essere diffusamente considerata come assolutamente superata ed antitetica rispetto alle vigenti concezioni⁷⁸, può comunque direttamente ascrivere al proprio retaggio il testuale accoglimento dell'istituto da ultimo menzionato, nel contesto di molti fra i vigenti strumenti costituzionali dell'epoca presente. Questo, a seconda di un più ampio processo di generalizzata *ricezione* di taluni fra i *principi di sistema* dello *Stato di diritto*, per parte dei regimi *democratici*⁷⁹, la cui dinamica – spesso di natura pressoché acritica – appare potersi fondatamente annoverare fra le concause determinative di quella crisi che, nell'epoca presente, si ammette diffusamente essere tradita, anche dalle istituzioni rappresentative⁸⁰.

⁷⁸ Assai spesso, questa peculiare ricostruzione della *ratio* dell'istituto viene ad essere diffusamente considerata come inattuale, da parte di una corrente della dottrina (ad esempio BARBERA, *La rappresentanza politica cit.*, p. 858 ss.), a seguito di una costruzione concettuale, la quale, ripercorrendo le categorie del *materialismo storico*, è parsa tesa a particolarmente sottolineare il venir meno della natura sostanzialmente *monoclasse* di quelle specifiche concezioni dell'*interesse generale* condivise dai *rappresentanti politici* e dai loro *rappresentati*, così come riferibile al determinarsi del fenomeno costituito dalle *elezioni di massa* od a *suffragio universale*; d'altronde, altra corrente di pensiero (si veda BOGNETTI, *Considerazioni conclusive: «Brüder, nicht diese Töne...»*, in *Percorsi e vicende cit.*, p. 277 ss.), è parsa altresì propendere in favore di una differente ricostruzione speculativa del sopravvenire di tale inattualità, non già imputandola ad un effetto dell'allargamento del corpo elettorale, quanto, piuttosto, rapportandola ai successivi svolgimenti etico-ideali che hanno segnato l'evoluzione spirituale dei consociati, anche a seguito dei più ampi rivolgimenti intervenuti nella relativa struttura sociale.

⁷⁹ Nel merito, così ha a rilevare anche LANCHESTER, *Teoria e prassi della rappresentanza cit.*, p. 15, con il constatare che «... la normativa costituzionale e ordinaria dei principali Stati contemporanei si fonda ... su una commistione di elementi derivanti dal passaggio progressivo dalla democrazia parlamentare liberal-oligarchica a quella di massa...», nonché ID., *La rappresentanza cit.*, p. 48.

⁸⁰ Esplicitamente sul punto, LANCHESTER, *Teoria e prassi della rappresentanza cit.*, p. 15 «... la cosiddetta crisi delle istituzioni rappresentative [...] deriva anche da questo processo di transizione da un tipo di "regime" a un altro senza che gli strumenti teorici e pratici si siano adeguati in modo pieno alle nuove esigenze...», nonché sempre ID., *La rappresentanza cit.*, p. 48, altresì rilevando (*ivi*, p. 158) come, nell'ambito della stessa originaria normazione elettorale del nostro Paese nell'epoca repubblicana, «... i concetti giuridici contenuti nei testi di legge [...] così come le interpretazioni dottrinarie...» sugli stessi, ancora avessero continuato, per lungo tempo, a ricalcare acriticamente gli schemi tipici ad uno *Stato liberale*. Sempre nel proposito, infatti, anche CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 60, rileva l'«... intensità particolare...» con la quale s'impone «... l'esigenza di adeguare (o tentare di adeguare) gli istituti giuridici alle mutazioni che si producono continuamente negli assetti sociali e politici e ne alterano profondamente il senso e la funzionalità, in relazione alla rappresentanza politica...», mentre, con riferimento al pratico decadimento della funzione parlamentare in dipendenza dell'attività concretamente esplicata dai *partiti politici*, un analogo rilievo è dato di cogliere anche in SCHMITT, *Il custode della costituzione cit.*, p. 139 s.; circa le motivazioni, anche d'ordine psicologico, che tendono, sia pure a fronte di nuovi fenomeni, ad orientare la riflessione giuridica a ripercorrere la strada delle vecchie figure dimostratesi adeguate alla definizione delle situazioni anteriori, sia consentito rimandare a GASLINI, *Sulla "struttura" cit.*, p. 85 s. ed AA.

Ciò posto, a seconda di questa linea teorica, di principio, attraverso un procedimento di «... secolarizzazione delle più antiche teorie canonistiche...»⁸¹, si era ravvisato spettare «... l'esercizio delle varie funzioni politiche [...] *ai più capaci...*» e, per tanto, al cittadino sarebbe stato demandato, per il tramite della sua partecipazione al procedimento elettorale, un compito di mera scelta, sostanziantesi non già in una «... *delegazione di poteri...*», ma, altresì, in un semplice «... *attestato di capacità...*», nei confronti di chi si fosse trovato, rispetto alla massa degli altri consociati, nell'obiettivo possesso di superiori doti tecniche, intellettuali o culturali; ciò atteso, il dibattito parlamentare si sarebbe dunque dovuto tradurre in un nobile agone, laddove le idee dei *migliori* si sarebbero potute felicemente confrontare e coniugare, alla volta del conseguimento della più eccellente fra le soluzioni possibili, in vista della determinazione, per via normativa, di quel *bonum commune omnium* attinente all'intero corpo sociale⁸².

Appare ovvio come, all'interno di un tale contesto speculativo – compendiario rispetto a quelle già cennate tendenze dottrinali, d'indole *funzionale*, rivolte a conferire un maggiore risalto al profilo d'efficienza dell'espressione della volontà dello Stato – si sarebbe rivelata logicamente del tutto incongrua l'ipotetica apposizione di un qualsiasi vincolo, nei confronti dell'attività di quella personalità ufficialmente riconosciuta come maggiormente dotata (*l'eletto*), proprio ad opera di quegli altri soggetti che, al contrario, si sarebbero invece dovuti istituzionalmente considerare come di lui meno capaci alla bisogna (*gli elettori*)⁸³. Ovviamente, piuttosto che una considerazione delle ragioni di tutela della *parte debole* del rapporto *elettorale*, alla base stessa di questa più generale premessa, si potrebbe altresì individuare un evidente elemento di sostegno, in favore dell'affermarsi di quella

ivi citati, nonché ulteriormente, in ordine ad una pratica esemplificazione del concetto, anche p. 177 s. alla nota (83).

⁸¹ ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 78, alla nota (129).

⁸² Come ben rilevato da SCHMITT, *La condizione storico-spirituale cit.*, pp. 50 e 55, tale convinzione discendeva direttamente dallo stesso «... nocciolo spirituale...» del *liberalismo* il quale, rinvenendo «... il suo specifico rapporto con la verità...» nella «... mera funzione di un'interminabile concorrenza d'opinioni...», concepiva, appunto, anche i lavori parlamentari all'interno degli schemi di una più complessiva dinamica dialettica, formalmente «... necessaria per la concorrenza delle opinioni, entro cui vince l'opinione migliore...».

⁸³ Nel merito di detta concezione, ORLANDO, *Principii cit.*, p. 70 (dal quale si sono tratte le espressioni virgolettate di cui sopra), nonché ID., *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, ora in *Diritto pubblico generale (Scritti Vari)*, Milano, 1940, p. 441 ss. e, sempre in senso conforme, *ex multis*, si vedano anche VACCHELLI, *Le basi psicologiche del diritto pubblico*, Milano, 1895, p. 111; RAGGI, *Elettorato ed eleggibilità cit.*, p. 803 s.; ARCOLEO, *Diritto costituzionale, storia e dottrina*, Napoli, 1903, p. 130 ss.; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale italiano*, Milano - Roma - Torino, 1913, p. 282; SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale cit.*, p. 67 e si vedano anche le relative rassegne dottrinali portate da ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 76 s., spec. alla nota (128), nonché da NOCILLA - CIAURRO, *Rappresentanza politica cit.*, p. 558 alla nota (82).

diffusa opinione che – a seconda dei postulati di svariate costruzioni d'indole dottrinale – tendeva invece a concludere circa il fatto che, nello svolgimento della propria attività politica, in realtà, il soggetto designato dal suffragio altro non avrebbe potuto rappresentare se non esclusivamente sé medesimo, risultando conseguentemente «... responsabile solo di fronte alla propria coscienza...»⁸⁴.

Sempre nello specifico merito del costruito dogmatico da ultimo considerato, appare d'uopo il rilievo di come, anche sotto un semplice profilo sostanziale, il procedimento elettorale si sia raramente rivelato uno strumento atto ad un'effettiva selezione dei *migliori*⁸⁵; questo, forse, anche per la probabile ragione che, strutturandosi, per lo più, l'organizzazione dei *partiti*, a seconda di un modello tendenzialmente *oligarchico*⁸⁶, anche rispetto a quest'ultimi, di principio, debbono

⁸⁴ Così ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 80 e si considerino anche i relativi riferimenti dottrinali *ivi* riportati alla nota (133), nonché, in ragione di svariate costruzioni, si vedano esprimersi analogamente sul punto, fra gli altri, anche SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale cit.*, p. 65 s. ed ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1939, p. 311.

⁸⁵ Per alcune considerazioni critiche intorno all'inidoneità tradita dai procedimenti elettorali, in ordine ad una loro effettiva funzione selezionatrice dei *migliori*, già per l'epoca del *suffragio limitato* di carattere *censitario*, si veda PERSICO, *Le rappresentanze politiche cit.*, p. 100 s.

⁸⁶ Adesivamente sull'oggetto, costituisce opinione alquanto condivisa l'ormai classica disamina analitica tratta da MICHELS, *La democrazia e la ferrea legge dell'oligarchia*, ora anche in ID., *Potere e oligarchie cit.*, p. 496, secondo cui, per estrema sintesi, «... la vita dei partiti politici...», fatalmente inclina nella direzione della «... oligarchia, a cui soggiace l'organizzazione d'ogni partito...», questo costituisce (*ivi*, p. 501) «... il prodotto inevitabile del principio stesso dell'organizzazione...», è così che questa obiettiva contingenza (*ivi*, p. 499 s.) vale a «... spacca[re] definitivamente ogni partito in una minoranza che governa ed una maggioranza che ne è governata...», e da ciò il fatto (*ivi*, p. 513 ss.) che, fra «... i frutti giornalieri e naturali del sistema oligarchico, in vigore anche nei partiti della democrazia...», possano, a buon diritto, annoverarsi «... gl'impegni e le convenzioni prese, alla chetichella ... l'imposizione del silenzio attorno a certe deliberazioni ed accordi presi...», una prassi, quest'ultima che, appunto, «... viene riguardata come scorretta soltanto nel caso, che sia stata applicata dal basso all'alto [...] e non però dall'alto al basso (ossia di fronte alle masse del partito)...»; il fenomeno in questione, indipendentemente dalle eventuali regole democratiche formalmente adottate dagli ordinamenti interni di queste formazioni politiche, viene ad essere favorito da una sostanziale inamovibilità dei gruppi dirigenziali, a seconda di una dinamica, in accordo alla quale (*ivi*, p. 508) «... l'incarico diventa un ufficio, e l'ufficio si tramuta in impiego a vita...», giacché, come dimostra l'esperienza, «... la direzione del partito [...] viene riconfermata non già perché rappresenti, nel momento della conferma, la risultante delle forze del partito, bensì per il semplice fatto che esiste...» e di qui, per via immediata, (*ivi*, p. 511) il sospetto ed il biasimo che, immancabilmente, accompagnano il sorgere di effettive *correnti di minoranza* all'interno della formazione politica. Per una più organica esposizione analitica di tali riflessioni, si veda anche in ID., *La sociologia del partito politico nella democrazia moderna*, (ried.), Bologna, 1966, spec. pp. 78 s., 141 ss., 230 ss., 300 ss. e 522 ss. Anche con più specifico riferimento alla nostra realtà nazionale, analizzando le dinamiche dei *partiti politici italiani*, PASQUINO, *Art. 49*, in *Rapporti politici*, tomo I, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca e Pizzorusso)*, Bologna, 1992, p. 25, è costretto a rilevare come, «... da qualsiasi prospettiva si affronti, il problema della democrazia dei partiti appare irrisolto...», finalmente concludendo con la considerazione che «... sotto varie e mutevoli forme, i partiti, non solo quelli italiani, subiscono la

applicarsi le medesime conseguenze che originano dalle dinamiche proprie alla corrispondente categoria di sistemi, i quali, per estrema sintesi, si rivelano procedere, sotto il profilo antropologico, attraverso l'affermazione interna dei soggetti dal carattere *eticamente* meno autonomo e *tecnicamente* più sprovveduto⁸⁷. Al medesimo presupposto crediamo possa parimenti ascriversi la mancata traduzione del dibattito parlamentare in un utile strumento, idoneo alla fondazione di un effettivo contributo, alla volta dell'emersione della migliore decisione ponderata di soggetti obiettivamente elitari⁸⁸.

Nell'epoca più recente, sempre in considerazione di quella «... attuale anomala situazione...» che, così come s'è più addietro considerato, coglie le strutture direttive dei *partiti* atteggiare le proprie dinamiche d'azione, a seconda di uno schema istituzionale paradigmaticamente improntato al *modello oligarchico* (una situazione che, ulteriormente lo si ribadisce, in Italia, si rivela altresì manifestarsi in forma aggravata, per il fatto di presentarsi all'interno di uno schema dell'ambito statale che, in concreto, appare atteggiarsi come intensamente egemonizzato delle *formazioni partitiche*), procedendosi ad una continua ricerca della logica giustificazione del *divieto di mandato imperativo*, è stata altresì riformulata l'ulteriore ipotesi, a seconda della quale, indipendentemente dalle sue datate origini *liberali*, l'istituto in questione, in ogni caso, conserverebbe comunque a tutt'oggi una propria perdurante ragion d'essere, con il garantire l'autonomia dell'eletto, nei confronti, appunto, della stessa gerarchia, interna a quella compagine politica che ne avesse di fatto permesso

sindrome, già denunciata da Roberto Michels, dell'instaurazione e del funzionamento della legge ferrea delle oligarchie... ».

⁸⁷ Se ne vedano le principali cause determinative, così come riportate in von HAYEK, *La via della schiavitù*, (trad.it.), Soveria Mannelli, 2011, spec. p. 186 ss.; anche per quanto più specificamente si rapporta al *partito politico*, sostanzialmente analoga, sul punto, anche la riflessione tratta da ARDENT, *La rappresentanza cit.*, p. 165, il quale rileva l'usuale irrogazione di sanzioni di carattere emarginante nei confronti di quegli eletti che moralmente avessero manifestato «... eccessive velleità d'indipendenza nei riguardi del partito...» e, per converso, l'elevazione alle posizioni statuali più «... onorifiche e prestigiose...», in favore del parlamentare maggiormente fidelizzato agli interessi particolari del *partito*, relativamente a tali forme di promozione, assolutamente prescindendosi da qualsivoglia valutazione «... delle sue competenze e della qualità del suo lavoro...».

⁸⁸ Come ha avuto a rilevare, infatti, anche SCHMITT, *La condizione storico-spirituale cit.*, p. 5 «... è divenuto assai dubbio che il parlamento possieda effettivamente la capacità di formare una élite politica [...] ciò che gli innumerevoli parlamenti dei diversi Stati europei ed extra-europei incessantemente produce in fatto di élite politica con centinaia di ministri non autorizza un grande ottimismo [...] la politica, ben lungi dall'essere faccenda di una élite, è divenuta l'occupazione alquanto disprezzata di un'alquanto disprezzata classe di uomini...», ciò anche a seguito del fatto (*ivi*, p. 6 ss.) di aver convertito la *democrazia di massa* la discussione parlamentare (indicativa del principio *liberale* del *government by discussion*) in una mera formalità, tendendo piuttosto la decisione politica a procedere per intese transattive, prevalentemente condotte in sedi extraparlamentari.

l'accesso all'incarico – parlamentare ovvero, più modestamente, anche solo consiliare – accettandone la candidatura nelle proprie liste⁸⁹.

In ogni caso, riprendendo le fila del nostro ragionamento, può altresì constatarsi che, se si rivela vero il fatto che la dottrina – mediante una specifica costruzione di tenore dogmatico⁹⁰ – abbia individuato il sussistere di una *responsabilità politica* di carattere *diffuso* come incumbente in capo agli *eletti*, anche con relazione alla volontà espressa dal voto dei correlativi *elettori*⁹¹, non può,

⁸⁹ ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 129; ARDENT, *La rappresentanza cit.*, p. 165; NOCILLA - CIAURRO, *Rappresentanza politica cit.*, p. 572, nonché, sia pure se per via meramente induttiva, anche CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 18 alla nota 43; saremmo orientati a ritenere come detta costruzione non sia esclusivamente da concepirsi come una forma di ideale contrapposizione alla probabile preminenza dello specifico interesse dei *soggetti politicamente egemoni*, ma possa altresì costituire un possibile tentativo di contenimento, nei confronti degli effetti di quelle particolari ipotesi di *mandato imperativo* – di tenore assolutamente *non contrattuale*, ma, in certo qual modo, d'indole impropriamente *istituzionale* – intese a vincolare il *rappresentante* agli *interessi di classe*, da intendersi quali obiettivi unici ed imprescindibili dell'*attività politica*; ciò a seconda di uno schema ideale che, già originariamente prefigurato dalle fazioni propugnatrici del *giacobinismo* più radicale, è stato successivamente tradotto in norma nei modelli costituzionali adottati dai Paesi di *democrazia progressiva* (o *marxista*), così come rilevato sempre da CURRERI, *op. ult. cit.*, p. 165 ss., ed anche da ZANON, *Il libero mandato cit.*, p. 26 s., spec. alla nota (40), il qual ultimo altresì rileva (*ivi*, p. 228 s.) come di tale ultima tipologia di *mandato imperativo*, in sede di Assemblea Costituente, il Partito Comunista Italiano ne avesse tentata un'introduzione per via surrettizia, con il sostenere l'inutilità di un'esplicita riproduzione, nell'ambito dell'art. 67 Cost., di quel *principio* relativo all'inibizione del *mandato imperativo* che, già precedentemente, era risultato essere stato accolto, così come sanzionato al secondo comma dell'art. 41 dello Statuto Albertino; in ordine ad un cenno circa le aspre critiche di chiave marxista mosse al principio della *libertà di mandato* anche CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 38 alla nota (48).

⁹⁰ Esplicitamente sul punto ANGIOLINI, *Le bràci del diritto cit.*, p. 57 ss., esplicitamente ravvisando atteggiarsi la *responsabilità politica* nelle forme di «... una di quelle nozioni...“dommatiche”, forgiate dai giuristi in relativa autonomia dalle risultanze dei testi giuridici e costituzionali, per orientare la stessa interpretazione del diritto...», da ciò inferendo che «... trattandosi di una nozione astratta e non di una realtà tangibile...», l'effettivo ricorrere della relativa figura «... rischia facilmente di divenire scientificamente incontrollabile...», in quanto «... naturalmente più esposta all'ideologia o comunque alla pre-comprensione dell'interprete...».

⁹¹ Infatti, secondo RESCIGNO, G.U., *Responsabilità cit.*, p. 1353, «... se il potere politico si accompagna necessariamente alla responsabilità politica, e se la forma di responsabilità politica elementare e minimale è quella diffusa, ne consegue che in linea di principio tutti i soggetti politici sono responsabili politicamente in via diffusa...»; sempre nel contesto dell'analisi condotta dal medesimo Autore (*ivi*, p. 1347), anche una più compiuta disamina della figura della *responsabilità politica diffusa* il cui ricorrere, a differenza che nel caso di quella di carattere *istituzionale*, contemplerebbe quale esclusiva forma di sanzione la manifestazione del dissenso ad opera della *pubblica opinione*, sia pure se ravvisando l'Autore praticamente ridondare la *responsabilità politica* dell'eletto, salvo che «... per eccezioni e in casi sporadici...», come riferibile al *partito politico* che ne avesse determinato l'elezione, individuando principalmente in quest'ultimo soggetto (*ivi*, p. 1359) il naturale capo d'imputazione della *responsabilità politica* nei confronti dell'*elettore*, il quale, appunto, attraverso l'espressione del suffragio, potrebbe esprimere una certa qual forma di sanzione, con l'evitare di accordare il proprio voto preferenziale, in favore di quella formazione politica che lui

d'altronde, nondimeno sottacersi la circostanza di come la medesima opinione abbia parimenti ribadito, ugualmente all'interno del nostro sistema nazionale, la pratica inoperatività della *responsabilità* medesima, ad opera dell'effetto dispiegato dal già considerato *divieto di mandato imperativo*⁹²; costituisce quest'ultima contingenza – quantunque dogmaticamente non necessaria⁹³ – un ineludibile dato obiettivo che, sino al presente, è apparso permanere sostanzialmente inalterato, nella sua intrinseca sostanza ordinamentale, del tutto insensibile nei confronti dei contrastanti suggerimenti scaturiti dalla rilettura esegetica dell'art. 67 Cost.⁹⁴.

Se, dunque, nel rapporto fra *rappresentante* e *rappresentato* si ravvisa sussistere una forma di *responsabilità* dal carattere *indiretto*, il cui effetto – in virtù, appunto, della vigenza del *principio di libertà del mandato parlamentare* – non può direttamente riverberarsi sullo *status* di quest'ultimo, ma si trova a doversi limitare ad un mero giudizio, dato da una forma di *controllo popolare*⁹⁵, dal carattere essenzialmente *elettorale* (la quale, per estrema sintesi, permetterebbe alla *parte debole* del rapporto di manifestare una certa qual forma di *sanzione indiretta*, per il tramite della sola espressione del proprio suffragio), alcune considerazioni ci parrebbero imporsi per via immediata.

In primo luogo, attesa la sostanziale invarianza degli effetti, ci sembrerebbe costituire una pura pratica d'accademia il discettare intorno all'eventuale qualificazione teoricamente attribuibile alla natura di detto genere particolare di *responsabilità*⁹⁶. Sotto il profilo dell'esperienza, d'altronde, ci parrebbe di poter del

reputasse averlo infedelmente rappresentato; adesivamente circa detta categoria qualificatoria della *responsabilità* in ordine al rapporto intercedente fra gli *eletti* ed i loro *elettori* anche CAPORALI, *Considerazioni cit.*, p. 680, mentre in accezione critica ha invece ad esprimersi ANGIOLINI, *Le braci del diritto cit.*, p. 60 ss., con il ritenere che l'accoglimento di una tale nozione di *responsabilità diffusa* necessariamente si rifletterebbe in una pratica equiparazione dei *fatti politici* alle *manifestazioni giuridiche*, con il che consequenzialmente determinandosi, negli assetti istituzionali, talune immediate ricadute dagli effetti alquanto discutibili, giacché, nella specie, (*ivi*, p. 66) «... mischiando promiscuamente il diritto con la politica...» si verrebbero ad intravedere «... “doveri” o “poteri” di carattere politico, di cui il giurista non potrebbe non tenere conto, non solo dove giuridicamente non c'è alcun “dovere” o “potere”, ma anche dove ci sono o ci potrebbero essere “doveri” o “poteri” che il diritto medesimo conforma diversamente...».

⁹² In questi esatti termini, ha a concludere sempre RESCIGNO, G.U., *Responsabilità cit.*, p. 1360.

⁹³ Nello specifico merito, valgano le analoghe riflessioni tratte da CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 43 ss., nonché, sia pure se con particolare riferimento al fenomeno del c.d. *transfughismo parlamentare*, si veda anche CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica cit.*, p. 129 ss.

⁹⁴ Si consideri, ad esempio, quella in questo senso operata da ZANON, *Il divieto di mandato imperativo cit.*, spec. p. 137 ss.

⁹⁵ Per lo svolgimento di questo particolare aspetto della funzione assolta dal suffragio, LANCHESTER, *La rappresentanza cit.*, p. 62 ss.

⁹⁶ La quale, per estrema sintesi, così come considerato da RESCIGNO G.U., *Responsabilità cit.*, p. 1342, se, da un lato, non possiede natura giuridica, giacché (*ivi*, p. 1344) «... in essa manca ciò che è specifico della responsabilità giuridica, il collegamento predeterminato delle norme tra un certo

pari rilevare come i risultati di un procedimento elettorale, assai di sovente, proprio non si traducano in una sorta di riverbero, prodotto dal riflettersi dell'immagine speculare di una razionale espressione d'apprezzamento ideale del cittadino nei confronti del proprio *rappresentante*⁹⁷, fra l'altro, ben potendo egualmente dipendere questi esiti dalle più varie ragioni di scambio materiale: in dipendenza di una qualche utilità particolare, concessa – o, talora, anche soltanto promessa, in quanto di problematica esperibilità concreta – ad un numero di singoli consociati, complessivamente ammontanti ad una più o meno significativa porzione del corpo elettorale⁹⁸.

Sotto il profilo logico, sempre in ordine ad una fisiologica ricomposizione della genuinità dell'espressione elettorale, rispetto a quest'ultima ipotesi di mercimonio del consenso, così come dipendente dalla proposizione di promesse difficilmente realizzabili, non ci parrebbe particolarmente differire una differente, ma diffusa, circostanza; quella nella quale il risultato definitivo del suffragio, in principal modo, potesse figurare come dipendente da un improbabile impegno, inteso alla prestazione ventura di una qualche utilità e collettivamente rivolto alla contestualità dei cittadini, anziché da un'analogo assicurazione che, come sopra accennato, di volta in volta, avesse avuto ad essere singolarmente riferita al potenziale votante, sino a farla finalmente pervenire ad un certo qual numero di elettori. Vale a dire qualora una congenera promessa di futuro favore fosse stata pubblicamente offerta all'intero corpo dei votanti, attraverso l'ufficiale proposizione di programmi elettorali che,

(nominato e specifico) fatto e una certa (nominata e specifica) conseguenza...», d'altronde risulta tuttavia differire rispetto a quella meramente morale, giacché (*ivi*, p. 1345 s.) «... le regole della politica sono diverse da quelle della morale...», finalmente concludendosi (*ivi*, p. 1349) come, in ragione del «... fatto che la responsabilità politica, in quanto responsabilità, non sia una specie della responsabilità giuridica...», essa potrebbe tuttavia permettere al diritto, quantunque *ab extrinseco* e per via non cogente, la creazione di «... alcuni (o molti) momenti di sostegno per farla meglio funzionare...»; al che obietta ANGIOLINI, *Le braci del diritto cit.*, p. 100 come, a seconda di tale costruito, «... la responsabilità politica sarebbe, insomma, una responsabilità estensibile fin dove la politica vuole di fatto che essa si estenda...».

⁹⁷ In questo senso, già addietro lo s'è considerato, se, in termini più generali, rileva anche RESCIGNO G.U., *Responsabilità cit.*, p. 1347 che, rispetto alle elezioni, «... almeno da Kant in poi [...] è sempre problematico provare che il risultato dipende da scelte critiche...», come rammentato da CAPORALI, *Considerazioni cit.*, p. 673 s. anche gli esiti di numerose indagini statistiche recentemente condotte negli Stati Uniti hanno potuto evidenziare come si riveli alquanto «... dubbio [...] che la stragrande maggioranza degli elettori voti sulla base di un preciso giudizio politico motivato da una reale conoscenza dell'operato dei rappresentanti...» e, dunque, «... anche reiterati atteggiamenti disrappresentativi potrebbero non produrre alcun riflesso negativo in sede di rinnovo dell'assemblea rappresentativa...» (e analogamente sempre *ivi*, p. 682 s.).

⁹⁸ Prescindendo dalla vastissima letteratura, in specie sociologica e politologica, che ha ampiamente trattato il tema del *voto di scambio*, ci si limita qui ad osservare come l'incidenza del fenomeno, sin dagli esordi del progressivo allargamento della platea elettorale, già avesse avuto ad essere significativamente stigmatizzata da ROSSI L., *I principi fondamentali della rappresentanza politica*, vol. I, Bologna, 1894, p. 64 ss.

quanto meno in relazione alle loro parti maggiormente qualificanti, in luogo di costituire una ragionevole asserzione circa le possibili riforme successive, si rivellassero, invece, chiaramente esorbitare da qualsiasi realistica possibilità di concreto svolgimento, per evidente eccedenza dottrinarria, o demagogica che dir si voglia.

Per concludere – come, del resto, già s'è considerato – alla luce di quanto desumibile dal concreto atteggiarsi dell'ordinamento positivo, se ne deve necessariamente inferire che, tanto le varie formazioni politiche quanto i singoli eletti – in ispecie nell'ambito dell'attività di legislazione – si troveranno praticamente facoltizzati a tranquillamente disattendere *de plano* i propri programmi elettorali ed a svolgere attività di segno assolutamente contrario rispetto alle corrispettive ideologie informatrici, senza che da ciò possa direttamente discendere sul loro capo, a tutela dei *soggetti* da loro *rappresentati*, alcuna conseguenza giuridica dotata di un qualche apprezzabile rilievo⁹⁹.

Nel merito, appare appena il caso di rimarcare il fatto di come ci si trovi a fronte di una dinamica in se stessa contraddittoria, idonea a minare, sin dalle loro fondamenta, le stesse giustificazioni teoriche ordinariamente addotte a sostegno dell'instaurazione del sistema *democratico rappresentativo*¹⁰⁰; uno svolgimento,

⁹⁹ A questo punto, giacché *adducere impedimentum non est solvere argumentum*, ricorre l'opportunità d'accennare come, a parer nostro, una possibile attenuazione degli effetti del fenomeno considerato, potrebbe forse ricavarsi dall'adozione di un sistema elettorale di tipo *uninomiale a turno unico* di modello britannico, il quale, oltre che a meglio rappresentare l'omogeneità del risultato del suffragio in ordine a quell'*unità politica* composta dall'espressione elettorale dei cittadini votanti (ciò pure a seconda degli appunti mossi anche dalla dottrina ormai classica di SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 314 s.), ulteriormente potrebbe contribuire – praticamente diminuendo l'influenza egemonizzatrice esercitata dai *partiti*, relativamente alla gestione dei canali istituzionali del consenso – al fondamento di una *relazione* maggiormente *diretta* fra la figura del *rappresentante* e quella dei suoi *rappresentati*, questo parimenti in ordine ad un più responsabile esercizio del controllo relativo all'eventuale emergere della *responsabilità politica* ed a quello della messa in opera della relativa *sanzione* per via elettorale. Ovviamente, nella postulazione di tale ipotesi, si ha la piena avvertenza di aver suggerito un espediente meramente tendenziale e parziale; tendenziale, essendo ben consapevoli, in senso generale, del fatto di come la cosiddetta "ingegneria costituzionale", proprio in forza del suo ampio strumentario, spesso, più che a presentare determinate soluzioni definitive, si presti piuttosto ad indurre soltanto la pubblica opinione a credere che lo si possa veramente fare (cfr. CIARLO, *Indirizzo politico e cultura politica*, in *Rapporti politici, gruppi di potere cit.*, p. 137), ciò anche per la ragione che tutta una serie di contingenti elementi di carattere storico-spirituale possono giungere a concretamente vanificare – integralmente o solo in parte – le ricadute materiali che dovrebbero conseguire dall'adozione di certe figure (e, fra queste, com'è ovvio, parimenti i *sistemi elettorali*) nell'ambito della struttura statale; parziale, per la più specifica ragione di convenire circa la sostanziale veridicità del già risalente rilievo tratto da SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale cit.*, p. 47, secondo cui «... ogni proposta di riforma delle istituzioni elettorali ha sempre per fondamento, cosciente o incosciente, una data concezione dell'istituto della rappresentanza...».

¹⁰⁰ È anche prendendo le mosse da un analogo ordine di considerazioni che lo stesso KELSEN, *Lineamenti di teoria cit.*, p. 112, si trova costretto ad esplicitamente considerare come il *sistema*

quest'ultimo, che, per altro verso, parrebbe anche chiaramente tradire quell'obiettivo sostanza di *fictio juris*, rivestita dalla considerazione del cittadino quale soggetto partecipante alle funzioni sovrane dello Stato, sia pure se in esclusiva dipendenza del suffragio da lui espresso, nell'occasione del suo intervento (che, anche per le considerazioni già svolte, può apprezzarsi con il tratto di un atteggiamento attivo, soltanto sotto l'apparenza del mero profilo formale), all'interno dei procedimenti elettorali¹⁰¹.

Anche alla luce di queste pur sommarie considerazioni, non ci apparirebbe dunque inverosimile l'incidentale notazione circa il fatto di come le problematiche irrisolte che, per l'aspetto prospettato, si oppongono ad un'efficace ricostruzione della figura della *rappresentanza politica*, direttamente possano ridondare nell'assai viva sensazione che la figura in questione possa essersi ormai ridotta ad assumere il rango di una mera «... veste – o formula legittimante – che la modernità fa indossare al governo dei pochi sui molti...»¹⁰² o, per altro verso, nel ravvisare – a seconda di una considerazione già tratta nella seconda metà del XIX secolo – sostanzialmente l'effettiva natura del correlativo rapporto di *mandato elettorale* in quella di una mera *fictio juris*, intesa a fondare nei cittadini una falsa sicurezza circa il fatto di poter credere di essere realmente loro «... a darsi delle leggi e ad imporsi delle contribuzioni e che la volontà dei deputati sia la loro volontà...»¹⁰³. Tutto questo con ogni conseguenza che da ciò possa ulteriormente riverberarsi, anche nei confronti delle stesse *istituzioni* che le dette fattispecie incarnino, a sostanziale riprova

democratico – con tutte quelle connaturali limitazioni alla *libertà del singolo*, che risulta assolutamente sminuita, rispetto all'originaria connotazione della figura, così come precedentemente concepita nell'ambito degli assetti istituzionali d'ispirazione *liberale* (nel merito, cfr. ID., *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 14 ss.) – «... evidentemente non ha mantenuto le grandi attese che un tempo sembrava giustificare, quando ...bisognava ancora lottare in suo favore...».

¹⁰¹ Circa la qualificazione istituzionale dei *regimi* come *democratici*, per il solo fatto di fondarsi su di una «... partecipazione del cittadino stesso alla formazione della volontà direttiva dello Stato...», esaurientemente manifestata anche per il solo tramite di una – seppur formale – espressione elettorale, per tutti, si veda KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, spec. pp. 9, 18 e 88.

¹⁰² MASTROPAOLO, *Crisi dei partiti o decadimento della democrazia?*, in *Rapporti politici, gruppi di potere cit.*, p. 169; con ciò parrebbero trovare ulteriore asseverazione anche i risultati finali di quei particolari percorsi analitici prospettati da MICHELS, *La sociologia del partito politico cit.*, p. 301, a seconda dei quali, fra l'altro, «... nella democrazia, la leadership fonda il suo diritto al comando sulla finzione della onnipotenza democratica delle masse...».

¹⁰³ In questo senso la conclusione tratta da Rieker, così come riportata in CAPORALI, *Considerazioni cit.*, p. 646, tant'è che KELSEN, *Teoria generale cit.*, p. 296, nel proposito, ha apertamente a parlare di «... finzione politica...»; per una ricostruzione della figura della *rappresentanza politica* nelle forme di *fictio juris*, si vedano anche FURLANI, *Rappresentanza politica*, voce del *Nov.mo Dig. It.*, vol. 14, Torino, 1967, p. 872; CAPORALI, *op. ult. cit.*, p. 664 ss. e dottrina ivi citata; analogamente la rassegna portata da NOCILLA - CIAURRO, *Rappresentanza politica cit.*, p. 551 alla nota (41), nonché, infine, anche in conseguenza delle più recenti contingenze, si consideri ORNAGHI, *Atrofia di un'idea cit.*, p. 5, il quale, in relazione all'essenza della fattispecie, giunge ad esplicitamente riferirsi ad una mera «... virtualità...»

dell'esistenza di quel particolare nesso, d'indole pressoché inscindibile, che è stato ravvisato intercedere fra la crisi delle *istituzioni rappresentative* e quella delle correlative *teorie della rappresentanza*¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Nello specifico merito, attraverso un'interrogazione retorica, osserva FISICHELLA, *La rappresentanza politica cit.*, p. 6: «... come è possibile...», infatti, «... ricavare le prove della inadeguatezza teorica, se non dalle sfide e dalle risposte istituzionali? Sotto questo profilo, la crisi teorica è proiezione della crisi istituzionale...».

Bibliografia

- ALLEGRETTI, *Democrazia e rappresentanza nell'era della globalizzazione*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, ne *La Costituzione economica*, Padova, 1997.
- AMATO, *La Costituzione italiana fra le costituzioni del dopoguerra*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2008.
- ANGIOLINI, *Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della responsabilità politica*, in *Riv. dir. cost.*, 1998.
- ANGIOLINI, *La difficile convivenza tra responsabilità politica e responsabilità giuridica*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, (a cura di Zanon e Biondi), Milano, 2001.
- ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale italiano*, Milano - Roma - Torino, 1913.
- ARCOLEO, *Diritto costituzionale, storia e dottrina*, Napoli, 1903.
- ARDENT, *La rappresentanza e i partiti politici*, in *Riv. dir. cost.*, 1998.
- ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente*, Napoli, 1979.
- ATRIPALDI, *Processi di secolarizzazione nella cultura dei costituenti del '48*, in *Esperienza giuridica e secolarizzazione*, (a cura di Castellano e Cordini), Milano, 1994.
- ATRIPALDI, *La Costituzione economica tra "patti" e "transizioni"*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell' XI legislatura*, Padova, 1998.
- BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971.
- BALLADORE PALLIERI, *La Costituzione italiana nel decorso quinquennio*, in *Foro pad.*, 1954, IV.
- BARBERA, *La rappresentanza politica: un mito in declino?*, in *Quad. cost.*, 2008.
- BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali alla Costituente*, Roma, 1997.
- BARUCCI, *Economisti alla Costituente*, ne *La cultura economica nel periodo della ricostruzione*, (a cura di Mori), Bologna, 1980.
- BILANCIA, *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996.
- BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989.
- BOGNETTI, *La costituzione economica italiana*, Milano, 1995.
- BOGNETTI, *Considerazioni conclusive: «Brüder, nicht diese Töne...»*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, (a cura di Zanon e Biondi), Milano, 2001.
- BRUNELLI, *L'alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e "quote" riservate delle donne*, in *Dir. soc.*, 1994.

- BUCCI, *Economia (intervento pubblico nell')*, voce del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Torino, 1990.
- BURKE, *Discorso agli elettori di Bristol*, ora anche in, *La rappresentanza politica*, (a cura di Fisichella), Milano, 1983.
- CAPORALI, *Considerazioni sulla rappresentanza politica*, in *Dir. soc.*, 2007.
- CARABBA, *Programmazione economica*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXVI Milano, 1983.
- CARLASSARE, *Problemi attuali della rappresentanza politica*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, (a cura di Zanon e Biondi), Milano, 2001.
- CASANOVA, *Svolgimento delle imprese pubbliche in Italia: impresa pubblica e impresa privata nella Costituzione*, in *Opuscoli di diritto vario*, Milano, 1968.
- CASSETTI, *La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari*, Torino, 1997.
- CECCANTI, *Tra tutela delle minoranze e rischi etnici*, in *Giur. cost.*, 1998.
- CHIEFFI, *I paradossi del costituzionalismo contemporaneo e le "promesse non mantenute" delle democrazie occidentali*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- CIARLO, *Indirizzo politico e cultura politica*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- CORBI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. VIII, Roma, 1971.
- CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.
- CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, vol. I, Padova, 1957.
- CRISAFULLI, *Stato, popolo, governo*, Milano, 1985.
- CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica*, Firenze, 2004.
- DENNINGER, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, (trad. it.), Torino, 1998.
- DOSSETTI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. VI, Roma, 1970.
- DUSO, *La rappresentanza politica*, Milano, 2003.
- ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1939.
- EULAU, *Changing views of representation*, in EULAU-WAHLKE, *The politics of representation. Continuities in theory and research*, Beverly Hills, 1978.
- FALCIATORE, *L' 'economia mista'*, in *Stato ed economia dal Codice di Camaldoli alla Costituente*, Roma, 1997.
- FANFANI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. VIII, Roma, 1971.

- FENGHI, *Programmazione economica e metodo di produzione del capitalismo*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto dell'economia*, (diretto da Galgano), vol. I, *La Costituzione economica*, Bologna, 1977.
- FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1998.
- FERRARA, *Democrazia e rappresentanza politica*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- FERRARESE, *Immagine del mercato*, in *Stato e mercato*, 1992.
- FISICHELLA, *La rappresentanza politica*, Roma - Bari, 1996.
- FORTI, *Appunti sul diritto di voto*, in *Giur. it.*, 1902, IV.
- FROSINI, *Il diritto elettorale della minoranza linguistica ladina*, in *Giur. cost.*, 1998.
- GALGANO, *Art. 41*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione*, (a cura di Branca), Bologna - Roma, 1982.
- GASLINI, *Sulla "struttura" degli enunziati costituzionali*, Milano, 2002.
- GASLINI, *Questioni di diritto pubblico generale, sulle discipline dei rapporti economici*, (ed. provv.), Padova, 2004.
- GASLINI, *Contributo al lineamento di taluni profili problematici, intorno al progetto di Costituzione europea*, in *Europa e Costituzione*, (a cura di P. G. Grasso), Napoli, 2005.
- GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995.
- GRASSO, *Potere costituente*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985.
- HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981.
- von HAYEK, *La via della schiavitù*, (trad.it.), Soveria Mannelli, 2011.
- KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, (trad. it.), Bologna, 1966.
- KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello stato*, (trad. it.), Milano, 1966.
- KELSEN, *Lineamenti di teoria generale dello Stato*, trad. it., Torino, 2004.
- JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno* in A.A. V.V., *La crisi del diritto*, Padova, 1953.
- LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano, 2006.
- LANCHESTER, *Teoria e prassi della rappresentanza nel ventesimo secolo*, in *Rappresentanza e governo alla svolta del nuovo secolo*, (a cura di Rogari), Firenze, 2006.
- LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, (trad. it.), Milano, 1989.
- LIBERTINI, *La regolamentazione amministrativa del mercato*, in A.A. V.V., *L'azienda e il mercato*, Padova, 1979.
- LODIGIANI, *L'apporto della sinistra cattolica alla formazione del testo costituzionale*, Milano, 1977.
- LOMBARDI, *Mandato (Diritto pubblico)*, voce del *Nov.mo Dig. It.*, vol. X, Torino, 1964.
- LOPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950.

- LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, voce del *Dig. disc. pubbl.*, vol. V, Torino, 1990.
- MARANINI, *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. IV, Firenze, 1969.
- MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca, borsa, tit. cr.*, 1997.
- MICHELS, *La democrazia e la ferrea legge dell'oligarchia*, ora anche in ID., *Potere e oligarchie*, (antologia a cura di Albertoni), Milano, 1989.
- MICHELS, *L'oligarchia organica costituzionale. Nuovi studi sulla classe politica*, ora anche in ID., *Potere e oligarchie*, (antologia a cura di Albertoni), Milano, 1989.
- MORTATI, *Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, 1957, vol. II.
- MOSCARINI, *Sussidiarietà e libertà economiche*, in *Trasformazioni della funzione legislativa. I "vincoli" alla funzione legislativa*, (a cura di Modugno), Milano, 1999.
- NOCILLA - CIAURRO, *Rappresentanza politica*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987.
- ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, Firenze, 1889.
- ORNAGHI, *Atrofia di un'idea. Brevi note sull'«inattualità» odierna della rappresentanza politica*, in *Riv. dir. cost.*, 1998.
- PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, (parte speciale), Padova, 1992.
- PANUNZIO, *Economia mista*, Milano, 1936.
- PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1939.
- PARIOTTI, *Riconoscimento delle identità culturali ed assetti costituzionali*, in *Dir. soc.*, 1997.
- PASQUINO, *Art. 49*, in *Rapporti politici*, tomo I, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca e Pizzorusso)*, Bologna, 1992.
- PASSERIN d'ENTREVES, *La dottrina dello Stato*, Torino, 1967.
- PERSICO, *Le rappresentanze politiche e amministrative*, (1885), ried. Napoli, 1942.
- POTOTSCHNIG, *Poteri pubblici ed attività produttive*, ne *La costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990.
- PRISCO, *La rappresentanza sfidata: il modello liberale tra quote di genere e rilievo del fattore etnico*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- RAGGI, *Elettorato ed eleggibilità nel Comune*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* (a cura di Orlando), vol. II, p. I, Milano, 1907.
- RESCIGNO G. U., *Responsabilità (diritto costituzionale)*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988.
- RICCI, *Il compromesso costituente*, Foggia, s.d. (ma 1999).
- ROGGI, *Il mondo cattolico e i "grandi temi" della politica economica*, ne *La cultura economica nel periodo della ricostruzione*, (a cura di Mori), Bologna, 1980.
- RONCHI, *Una forma di democrazia diretta: l'esperienza del recall negli Stati Uniti d'America*, in *Quad. dell'Osservatorio Elettorale*, 2009.

- ROSSANO, *Problemi di struttura dello Stato sociale contemporaneo*, Napoli, 1978.
- ROSSI L., *I principi fondamentali della rappresentanza politica*, vol. I, Bologna, 1894.
- SCHMITT, *Il custode della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1981.
- SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984.
- SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004.
- SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, (trad. it.), Bologna, 2010.
- SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale e le dottrine della rappresentanza politica e dell'elettorato nel 20° secolo*, Roma, 1912.
- SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959.
- SPATARO, *Le politiche per lo sviluppo tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino, 2002.
- TAVIANI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. II, Roma, 1970.
- TOGLIATTI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, Roma, 1970.
- TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, Milano, 1983.
- VACCHELLI, *Le basi psicologiche del diritto pubblico*, Milano, 1895.
- VOLPI, *Crisi della rappresentanza politica e partecipazione popolare*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, (a cura di Zanon e Biondi), Milano, 2001.
- ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale allo Stato dei partiti*, Milano, 1993.
- ZANON, *Il libero mandato parlamentare*, Torino, 1991.
- ZORZI GIUSTINIANI, *Corte costituzionale e Costituzione economica*, in *Giur. it.*, 1982, IV.